Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 | Roma — Giovedì 28 luglio | Numero 176

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.35 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 368 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Veduto il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per l'esecuzione della citata legge 22 marzo 1900;

Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi o dei terreni paludosi, il quale sarà vidimato, d'ordine Nostro, dai Ministri dei Lavori Pubblici, del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

È abrogato il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.
TEDESCO.
RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Per le attribuzioni stabilite dal testo unico della legge 22

marzo 1900, n. 195, dalla legge 7 luglio 1902, n. 333 e dal presente regolamento, il prefetto, l'ispettore compartimentale e l'ufficio del Genio civile competenti sono quelli della provincia nella quale si trova il territorio interessato alla bonifica, o la maggior parte di esso.

Art. 2.

Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente regolamento sono fatte d'ufficio, od a richiesta d'interessati.

Il prefetto indica sommariamente l'oggetto delle pubblicazioni in un manifesto, nel quale sieno richiamati gli articoli di legge e regolamento, ai cui effetti le pubblicazioni hanno luogo. Tale manifesto, da inserirsi nel Bollettino degli annunzi legali della provincia, è inviato in diversi esemplari a tutti i sindaci dei comuni nei quali trovansi beni comunque interessati, perchè sia affisso all'albo pretorio, restandovi quindici giorni consecutivi, durante i quali gli enti e proprietari interessati possono presentare osservazioni o reclami.

Quando vi sono anche atti da pubblicare, il prefetto ordina che sieno depositati nell' ufficio comunale, per la parte relativa a ciascun comune, durante il termine di quindici giorni, e che per uguale termine restino esposti nell'ufficio di Prefettura gli atti completi, dandone avviso col manifesto.

Della seguita affissione e dell' avvenuto deposito degli atti i sindaci debbono entro tre giorni spedire un certificato al prefetto.

Quando le pubblicazioni sieno fatte a richiesta degli interessati, questi ne anticipano la spesa nella somma approssimativamente indicata dal prefetto.

Art. 3.

Se il territorio della bonifica si estende a diverse provincie, il prefetto competente comunica, anche successivamente, ai prefetti delle altre provincie le copie degli atti necessari, perchè ciascuno provveda alla pubblicazione nel modo stabilito dal precedente articolo, e gli trasmetta quindi in originale le osservazioni ed i reclami presentati.

Art. 4.

Quando non sia altrimenti disposto, la maggioranza d' interessi o d'interessati deve rappresentare più della metà della estensione, ed insieme più della metà dell'imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica.

Art. 5.

Quando non sia altrimenti disposto, i progetti per le opere di bonifica di prima categoria sono approvati con decreto del Ministero, sentiti l'ispettore compartimentale o il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato a' termini delle leggi 17 febbraio 1884, n. 2016, e 15 giugno 1893, n. 294.

Art. 6.

Agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2353, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, debbono essere pubblicati il piano particolareggiato approvato delle opere di bonifica di prima o seconda categoria e l'elenco delle ditte espropriande.

Art. 7.

Una Commissione tecnica centrale per le bonifiche, con sede presso il Ministero dei Lavori Pubblici, e da istituirsi con decreto Reale, designa in via provvisoria:

a) il perimetro di ciascuna bonifica di prima categoria, delimitando il territorio da risanare nei riguardi igienici, ovvero nei riguardi dell'agricoltura e dell'igiene insieme, ai termini dell'art. 3 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195;

b) la divisione della bonifica in bacini, se possibile ed opportuna.

Alla Commissione può essere aggregato, caso per caso, l'ispettore compartimentale del Genio civile.

Art. 8.

Con la divisione in bacini, salva l'approvazione definitiva ai termini dell'art. 16, ogni bacino è considerato come bonifica separata e indipendente dalle altre parti, agli effetti delle leggi e del presente regolamento.

TITOLO II.

Bonifiche di prima categoria

CAPO I.

Bonifiche da eseguirsi a cura dello Stato.

Art. 9.

Designato provvisoriamente il perimetro d'una bonifica, la Commissione tecnica centrale, di cui all'art. 7, determina:

a) l'ordine ed i criteri coi quali si debbono studiare i progetti e svolgere i lavori;

b) le norme atte ad impedire una maggior diffusione delle infezioni malariche e a difendere da queste i lavoratori durante l'esecuzione delle opere;

c) la possibilità e convenienza di percepire i redditi di cui all'art. 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, per non ritardare il progresso della bonifica ed evitare controversie con gli appaltatori delle opere.

La Commissione fa anche al Ministero le proposte relative al personale necessario nei singoli uffici del Genio civile per la compilazione dei progetti e per la loro esecuzione.

Art. 10.

Quando si ritenga necessario un progetto di massima, questo deve farsi secondo le norme del regolamento 25 maggio 1895 per la compilazione dei progetti di opere dello Stato.

Art. 11.

Quando l'importo dell'intera opera di bonifica superi le lire 200,000, la Commissione tecnica centrale accerta se i progetti sieno conformi alle istruzioni date ed alle prescrizioni di legge: riconoscendoli meritevoli d'approvazione, li trasmette col proprio voto al Ministero.

L'accertamento e la trasmissione dei progetti sono fatti dall'ispettore compartimentale, quando l'importo dell'intera opera di bonifica non superi le lire 200,000.

Art. 12.

Ai progetti di esecuzione debbono essere uniti:

a) Il piano particolareggiato e l'elenco delle ditte espropriande, ai termini degli articoli 16 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

b) l'elenco delle rendite di cui all'articolo 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, quando se ne voglia affidare la riscossione all'appaltatore delle opere per una somma fissa da dedursi senza ribasso dall'importo netto dei lavori;

c) una relazione corredata di dati statistici sulle condizioni igieniche, agricole ed industriali della zona da bonificarsi e sui risultati che si possono sperare dai lavori progettati;

d) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini.

Art. 13.

Per l'esecuzione di ciascuna bonifica deve essere compilato un progetto economico, da cui risultino:

1° l'elenco dei consorzi idraulici che siano compresi per intero nel perimetro provvisorio o definitivo della bonifica, e che abbiano deliberato di funzionare quali consorzi di bonifica, ai termini ed agli effetti dell'articolo 18, con l'indicazione delle rispettive superficie ed imposte;

2° l'elenco delle proprietà interessate, non comprese nei consorzi di cui al precedente capoverso, distinte per provincie e comuni, coi nomi e cognomi dei proprietari iscritti nei ruoli catastali e, in mancanza, in quelli dell'imposta fondiaria, con la indicazione delle rispettive superficie ed imposte e con tutti quegli altri possibili dati che valgano a meglio individuarle;

3° l'elenco delle rendite specificate nell'articolo 14 testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, con la determinazione del loro presuntivo ammontare;

4° i contributi nelle spese di esecuzione e la proposta delle relative annualità, determinati:

a) in linea provvisoria, per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d'imposta, per i consorzi e le proprietà interessate;

b) in ragione di estensione dei terreni da bonificare, posti nei rispettivi territori, per le provincie e per i comuni compresi nel perimetro della bonifica (direttamente interessati);

c) in ragione dei vantaggi agricoli od igienici conseguibili per le provincie e per i comuni fuori perimetro (indirettamente interessati).

Art. 14.

Nel progetto economico la determinazione dei contributi ha luogo in base all'ammontare presuntivo delle spese di esecuzione dei lavori, comprendendo in esse le indennità per le occupazioni temporanee o permanenti di beni dello Stato, anche se effettivamente non pagate, e detraendo i proventi delle rendite di cui al n. 3 dell'articolo precedente.

Alle quote così stabilite si aggiungono con ruoli suppletivi i contributi nelle spese per lavori addizionali o complementari, per varianti, riparazioni di danni e provvisoria manutenzione delle opere di bonifica eseguite.

Art. 15.

Il prefetto pubblica, anche separatamente ed in tempi diversi:

a) il piano particolareggiato approvato e l'elenco di cui alla lett. a) dell'articolo 11, ai termini ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

b) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini;

c) il progetto economico per l'esecuzione dell'opera.

Art. 16.

Con uno o più decreti il Ministero dei lavori pubblici statuisce definitivamente sui reclami e, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, approva il perimetro, l'eventuale divisione della bonifica in bacini ed il progetto economico per l'intiera opera o per una delle sue parti, determinando anche, di concerto col Ministero del tesoro, il numero delle rate annuali pei contributi degli enti e proprietari interessati

CAPO II.

Consorzi per opere di bonifica di 1ª categoria.

Art. 17.

Per le opere di bonifica di 1ª categoria si costituiscono speciali consorzi con uno o più dei seguenti scopi:

a) corrispondere le quote di contributo;

b) assumere la concessione dei lavori;

c) mantenere le opere eseguite.

Pei consorzi di manutenzione valgono le norme stabilite nel Capo IV.

Art. 18.

I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono, con deliberazione dell'assemblea generale, assumersi l'obbligo di versare al Tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprietà consorziate, restandone a loro cura il riparto e l'esazione dagli interessati.

Divenuta esecutiva la deliberazione, essi funzionano come consorzi di bonifica e conservano i propri statuti in quanto non sieno contrari alle leggi in vigore ed al presente regolamento.

I proprietari non consorziati hanno facoltà di chiedere d'essere aggregati ad uno o ad altro di tali consorzi, secondo l'ubicazione dei loro fondi; l'aggregazione è definitiva con l'annuenza del consorzio secondo le forme del proprio statuto.

Art. 19.

Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro di un consorzio legalmente costituito, questo può con deliberazione dell'assemblea generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale di bonifica. Se invece è compreso nel perimetro di più consorzi idraulici esistenti, è data loro facoltà di riunirsi in consorzio speciale di bonifica. In tal caso il consorzio che assume l'iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata:

a) di una corografia del territorio da bonificarsi, distinto con tinte diverse per provincie, comuni e comprensorî;

b) dell'elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel perimetro della bonifica con l'indicazione delle rispettive superficie ed imposte erariali:

c) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire, sulla presunta spesa e sui vantaggi conseguibili con il consorzio speciale secondo lo scopo che si prefigge ai termini dell'articolo 17, lett. a), b);

d) del disegno di statuto compilato in conformità dell'articolo 29, ove lo ritenga opportuno.

Il consorzio proponente invita contemporaneamente gli altri a promuovere entro un congruo termine le deliberazioni delle assemblee generali.

Approvata la proposta, ai termini dei rispettivi statuti, da tanti consorzi quanti rappresentano la maggioranza d'interessi, e divenute esecutive le deliberazioni, la costituzione del consorzio, l'approvazione dello statuto e del perimetro definitivo della bonifica, se occorra, hanno luogo in conformità dell'art. 28.

Quando non sia altrimenti provveduto, i presidenti dei vari consorzi costituiscono la deputazione provvisoria del nuovo consorzio.

Art. 20.

Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della bonifica, od esistendo consorzi e proprietari che non si sieno aggregati ad essi secondo l'art. 18, qualunque interessato può promuovere la costituzione del consorzio speciale, presentando al prefetto la relativa proposta corredata in conformità del precedente articolo, con l'aggiunta dell'elenco delle proprietà interessate non consorziate, compilato ai termini dell'art. 13, n. 2.

Art. 21.

Il prefetto, verificata preliminarmente la legalità degli atti presentati, pubblica un manifesto col quale:

a) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti;

b) determina l'estensione della superficie e l'ammontare dell'imposta erariale necessari a stabilire la maggioranza d'interessi secondo l'art. 4;

c) invita i presidenti dei consorzi interessati, compresi per intero nel perimetro della bonifica, a riunire in un congruo termine, posteriore alla pubblicazione, le assemblee generali per deliberare sulla costituzione del consorzio speciale, sul disegno di statuto se presentato, e sulla nomina dei propri delegati scelti fra i consorziati per concorrere a formare la deputazione provvisoria del nuovo ente;

d) convoca nello stesso termine, e per un giorno festivo, i proprietari non consorziali, od appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica, tutti unitamente o per sezioni, nel luogo o nei luoghi più opportuni, perchè deliberino sulla costituzione del consorzio di bonifica e sulla nomina dei delegati scelti fra loro per la formazione della deputazione provvisoria.

Il numero dei delegati è fissato nel manifesto prefettizio in modo che consorzi e proprietari sieno egualmente rappresentati in ragione di estensione d'imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica.

Quando non esistono consorzi, debbono essere almeno tre i delegati dei proprietari.

In ogni caso i delegati dei proprietari non consorziati, od appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica, vengono ai termini dell'articolo 24, nominati per un terzo del loro numero da coloro che sono contrari alla costituzione del nuovo consorzio e per due terzi dai favorevoli.

Quando i proprietari sono convocati tutti unitamente, il prefetto

li invita a deliberare nella stessa seduta o in sedute successive, anche sul disegno di statuto, se presentato.

Art. 22.

L'assemblea è presieduta da persona scelta dal prefetto, ed, ove sia divisa in sezioni, ciascuna di queste è presieduta da un delegato del prefetto della provincia, nel cui territorio trovasi il luogo della riunione.

Il presidente dell'assemblea invita i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti ad assisterlo come scrutatori, ed un altro, che ritenga idoneo fra gli intervenuti e fare da segretario.

Non sono valide le deliberazioni se nell'adunanza di prima convocazione, sia unica che divisa in sezioni, non intervengano complessivamente tanti proprietari interessati quanti rappresentino la maggioranza su quelli indicati nell'elenco che deve trovarsi nella sala. In tal caso la seconda convocazione ha luogo nella domenica successiva senza ulteriore avviso, ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, se il consorzio speciale è da istituirsi fra proprietari e consorzi esistenti; se fra soli proprietari, è richiesto invece l'intervento di tanti interessati quanti rappresentino la maggioranza.

Art. 23.

Ciascun interessato può farsi rappresentare nell'assemblea da persona anche estranea, purchè maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella firma dal sindaco o da un notaio.

Per i corpi morali e per le società industriali e commerciali, che abbiano la proprietà di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi possono intervenire solo i legittimi rappresentanti.

La donna maritata può essere rappresentata dal marito: i minori, gli interdetti e gli inabilitati sono rappresentati dai rispettivi tutori e curatori.

La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dei dominî utili, non dei dominî diretti.

Pei terreni, nei quali l'usufrutto sia diviso dalla proprietà, interviene il proprietario o l'usufruttuario, secondo che l'uno o l'altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione.

I proprietari, inscritti, *pro-indiviso* nei ruoli delle imposte dirette, debbono designare uno di loro per l'intervento nell'assemblea.

Art. 24.

Il presidente, aperta la seduta, espone lo scopo dell'adunanza, ed invita gl'interessati a presentare le loro osservazioni sulla proposta costituzione del consorzio e sul numero dei delegati. Chiusa la discussione, propone all'assemblea di deliberare:

a) per appello nominale, sulla costituzione del consorzio;

b) per scheda segreta, sulla nomina dei delegati.

Deposte sul tavolo due urne di vetro, l'una per i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e l'altra per quelli dei contrari, avverte che le votazioni hanno luogo contemporaneamente. Distribuite quindi le schede, numerate e vidimate dalla Prefettura, fa cominciare l'appello nominale. Secondo l'ordine di questo, ciascun votante dichiara ad alta voce il suo voto sulla costituzione del consorzio ed a seconda di esso depone nell'una o nell'altra urna la propria scheda con tanti nomi quanti debbono essere i delegati favorevoli o dei contrari al consorzio. Terminato l'appello, sono ammessi a votare gl'interessati sopraggiunti. Trascorsa un'ora dal compiuto appello, se non si trovino nella sala interessati che non abbiano votato, il presidente dichiara chiusa la votazione ed insieme agli scrutatori fa il computo dei voti. Con l'esito della votazione proclama eletti nel numero rispettivamente stabilito i delegati che ottennero maggior numero di voti dai proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio, e quelli che li ottennero dai contrari.

Il computo dei voti per la nomina dei delegati non può in alcun modo influire su quello dei voti per la costituzione del consorzio.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 21, quando la votazione è riuscita favorevole alla costituzione del consorzio speciale, ovvero quando nel perimetro della bonifica non esistono consorzi i cui voti possono modificare il risultato della votazione dei proprietari non consorziati, questi procedono, con le stesse norme, alla discussione del disegno di statuto ed alla sua deliberazione per appello nominale, proseguendo, ove occorra, la discussione in sedute successive stabilite dal presidente dell'assemblea.

Art. 25.

Quando l'assemblea è divisa in sezioni, ciascun presidente annunzia i risultati della votazione, i nomi di coloro che ottennero voti per la nomina a delegato ed il numero dei voti riportati da ciascuno, avvertendo che le proclamazioni saranno fatte dopo che sieno conosciuti i risultati delle altre sezioni; indi toglie la seduta.

Nel giorno successivo tutti i presidenti si riuniscono nella sala della prima sezione, dove possono intervenire anche gl'interessati.

Letti i verbali dell'adunanza delle varie sezioni, è fatto il computo generale dei voti.

Il presidente della prima sezione proclama i risultati finali delle votazioni e dichiara eletti i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e quelli dei contrari, salvo il caso di cui nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Art. 26.

Il presidente dell'assemblea o della prima sezione invia immediatamente al prefetto i verbali dell'adunanza, insieme alle schede in pacchi suggellati, restituendo quelle che non furono distribuite.

I presidenti dei consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica trasmettono anch'essi al prefetto i verbali delle assemblee generali.

Art. 27.

Il prefetto verifica se la proposta per la costituzione del consorzio speciale abbia riportata l'adesione di tanti consorzi e di tanti proprietari da rappresentare la maggioranza d'interessi.

In tal caso la proposta s'intende approvata, ed il prefetto con manifesto dà notizia della seguìta approvazione.

Con lo stesso manifesto il prefetto:

a) dà notizia dell'approvazione del disegno di statuto, se intervenuta nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21;

b) negli altri casi in cui il disegno di statuto sia stato presentato, promuove su esso la deliberazione dei proprietari non appartenenti ai consorzi idraulici, convocandoli per un giorno di domenica con le norme degli articoli precedenti.

La notizia dell'approvazione del disegno di statuto nei casi indicati alla lettera *b*) è pubblicata dal prefetto.

Gli atti relativi alla costituzione del consorzio, all'approvazione dello statuto, se intervenuta, i certificati delle pubblicazioni, ed i reclami eventualmente presentati sono dal prefetto trasmessi al Ministero dei Lavori Pubblici, con un rapporto sulla regolarità della procedura seguìta e sul merito delle opposizioni.

Art. 28.

Il Ministero, udito, quando vi sieno opposizioni di ordine tecnico, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, promuove il decreto Reale per la costituzione del consorzio speciale, e, ove occorra, provvede con suo decreto all'approvazione definitiva del perimetro di bonifica e dello statuto con le necessarie modifiche, statuendo sui reclami.

I consorzi entrati a far parte del nuovo consorzio non perdono la personalità loro e sono considerati come altrettanti elementi di esso.

Art. 29.

Se lo statuto non fu proposto dal promotore del consorzio, ovvero se la proposta non fu accolta, la deputazione provvisoria, presieduta dal più anziano dei componenti, formula il disegno di statuto, col quale si deve provvedere:

a) alla designazione della sede del consorzio, scegliendo il

luogo più opportuno nella provincia in cui è compreso il territorio da bonificare o la maggior parte di esso;

b) alle rappresentanze dei consorzi entrati a far parte del consorzio speciale, proporzionate alla somma degli interessi che hanno per la bonifica i relativi comprensori;

c) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del Consiglio dei delegati, ove si creda opportuno di trasferire in tutto od in parte a tale consiglio i poteri dell'assemblea. La durata in carica dei delegati non può essere maggiore di cinque anni;

d) al modo di costituzione, alla durata in carica ed alle attribuzioni d'una deputazione amministrativa, che curi gli affari del consorzio e che, direttamente o per mezzo del suo presidente, ne abbia la rappresentanza. La durata in carica degli amministratori non può essere maggiore di cinque anni;

e) alle norme per la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale, della deputazione amministrativa e del Consiglio dei delegati, e per le condizioni e proporzionalità del diritto di voto nelle assemblee generali;

f) alle norme per la compilazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, e per l'approvazione di essi da parte dell'assemblea generale o del Consiglio dei delegati;

g) alle norme pel servizio di cassa, per la relativa vigilanza e per la misura della cauzione da prestarsi dall'incaricato del servizio di tesoreria;

h) alle norme pel riparto dei contributi consorziali nelle spese dell'opera e per la definizione delle eventuali opposizioni;

i) al servizio tecnico necessario per l'esecuzione della bonifica, quando il consorzio ha lo scopo di assumerne la concessione;

k) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio.

Nello stesso disegno di statuto si può disporre per la futura manutenzione dell'opera, aggiungendovi le norme di cui all'articolo 46.

Art. 30.

La deputazione provvisoria richiede al prefetto la pubblicazione del disegno di statuto e la convocazione delle assemblee generali dei consorzi e dei proprietari interessati.

La convocazione deve avvenire in un giorno festivo posteriore al termine delle pubblicazioni, con le norme stabilite negli articoli 22 a 26.

La deputazione provvede per la presidenza dell'assemblea generale dei proprietari interessati, anche se distinti in sezioni.

Art. 31.

Accettato lo statuto dalla maggioranza degli interessati, la deputazione provvisoria lo trasmette al prefetto insieme ai verbali delle assemblee generali, riferendo sulle modificazioni ed osservazioni presentate.

Il prefetto invia gli atti col proprio avviso al Ministero dei Lavori Pubblici che, ai termini delll'articolo 28, provvede all'approvazione definitiva dello statuto con le necessarie modifiche.

Art. 32.

Tranne il caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 29, lo statuto così approvato regola, per la sola durata dell'esecuzione dell'opera, il consorzio speciale istituito a' termini degli articoli 19 e 28. Tale consorzio è tuttavia continuativo per la manutenzione della bonifica, salvo a modificare il proprio statuto in conformità dell'articolo 46.

Art. 33.

Approvato lo statuto, la deputazione provvisoria promuove immediatamente la nomina della rappresentanza definitiva del consorzio, e quindi cessa da ogni funzione.

CAPO III.

Bonifiche da eseguirsi per concessione.

Art. 34.

La concessione delle opere di bonifica di 1ª categoria può essere accordata:

a) ad una delle provincie o ad uno dei comuni interessati;

b) all'associazione volontaria di provincie, comuni, o di questi e di quelle insieme;

c) al consorzio speciale di bonifica esistente, od istituito a termini degli articoli 19 e 28;

d) ad uno dei consorzi che, secondo l'articolo 19, funzioni come consorzio speciale di bonifica; ma in tal caso gli altri consorzi e proprietari interessati non possono essere costretti a pagare il loro contributo con decorrenza anteriore a quella stabilita dalle tabelle allegate al testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.

Art. 35.

Le associazioni volontarie fra provincie e comuni, di cui al capoverso *b*) del precedente articolo, si costituiscono in base a deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, approvate dalle rispettive Giunte provinciali amministrative. Ottenuta la concessione, non possono sciogliersi finchè le opere non sieno compiute e consegnate al consorzio di manutenzione.

Per il funzionamento di tali associazioni, per la costituzione e i poteri della rappresentanza di esse, e pei reciproci rapporti fra gli enti associati si provvederà con regolamento speciale, da approvarsi dal Ministero dei Lavori Pubblici quando si tratti di associazioni interprovinciali, e negli altri casi dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 36.

Alla domanda di concessione, da presentarsi al prefetto, debbono essere uniti:

1° la corografia del territorio da bonificarsi, distinto con tinte diverse per provincie, comuni e comprensorî;

2° la deliberazione o le deliberazioni del Consiglio della provincia o del comune richiedente, ovvero dei Consigli delle provincie e dei comuni associati, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nei riguardi della tutela, o dell'assemblea generale del consorzio, secondo i casi dell'articolo precedente, da cui risultino la decisione di chiedere la concessione, le modalità principali specie in ordine alla spesa ed ai mezzi di farvi fronte, ed i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando non constino altrimenti;

3° la dimostrazione di avere disponibili, appena ottenuta la concessione, i mezzi finanziari occorrenti per anticipare tutta la spesa;

4° il progetto tecnico esecutivo della bonifica, e quello economico compilato a' termini degli articoli 12 e 13.

I documenti di cui al n. 2° non occorrono, quando la domanda è presentata da un'associazione volontaria di provincie o comuni interessati o dal consorzio speciale, e dalle deliberazioni stesse costitutive risultino gli elementi richiesti.

Art. 37.

Prima di fare la domanda a' termini del precedente articolo, il richiedente può presentare, per una istruttoria preliminare, un progetto di sola massima, corredato del piano di esecuzione dei lavori in ragione di ordine e di tempo. Il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, trasmette il progetto alla Commissione tecnica centrale, che ne riferisce al Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Ministero, promosso il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, comunica al richiedente le proprie osservazione sul progetto di massima, salva e riservata ogni ulteriore decisione in merito alla concessione.

Art. 38.

Il prefetto, accertata la regolarità degli atti presentati con la domanda di concessione di cui all'art. 36, li trasmette all'ufficio del Genio civile che, verificato il progetto tecnico esecutivo ai termini dell'articolo 10 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, li invia alla Commissione tecnica centrale per le bonifiche, la quale ne riferisce al Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Ministero, esaminato preliminarmente se nulla osti all'acco-

glimento della domanda, dispone la pubblicazione degli atti per mezzo del prefetto.

La pubblicazione non occorre per gli effetti della concessione, quando sugli atti stessi si siano pronunciati favorevolmente tutti gli interessati.

Art. 39.

Il Ministero, qualora, in seguito al risultato della pubblicazione, ritenga di potere accogliere la domanda, promuove l'avviso del Ministero del Tesoro, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio superiore di Sanità e del Consiglio di Stato, e provvede definitivamente con uno o più decreti motivati:

a) sulle opposizioni e sui reclami presentati:

b) all'approvazione del perimetro della bonifica nei casi di cui ai capoversi *a*), *d*) dell'art. 34, quando già non abbia avuto luogo a' termini dell'art. 16;

c) all'approvazione del progetto tecnico;

d) all'approvazione del progetto economico;

e) alla concessione delle opere, giusta l'art. 11 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, determinando i casi di decadenza e fissando i termini per l'incominciamento e l'ultimazione dei lavori;

f) alla determinazione della quota di concorso dello Stato in conformità dell'art. 10 della citata legge, deducendo la spesa di progetti che lo Stato abbia ceduti al richiedente.

Nei casi di cui al capoverso *b*), se l'accoglimento delle opposizioni porti a restringere od allargare il perimetro provvisorio della bonifica oltre i due decimi della superficie totale, la concessione non può aver luogo senza una nuova deliberazione del richiedente, a' termini dell'art. 35, n. 2, e senza che sia convenientemente modificato il progetto economico.

Art. 40.

Qualora necessità tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente, a giudizio del Ministero, la natura e l'economia dell'opera non ancora intrapresa, la concessione è dichiarata priva di effetto.

Il concessionario, con nuove deliberazioni, a' termini dell'art. 35, n. 2, può chiedere che sia ripetuta l'istruttoria prescritta.

Art. 41.

Il prefetto dispone la pubblicazione:

a) del piano particolareggiato di esecuzione con l'elenco delle ditte espropriande;

b) del ruolo dei contributi, avvertendo gli interessati che sono ammesse opposizioni per soli errori di fatto verificatisi nell'applicazione delle misure e dei criterî stabiliti nel progetto economico già definitivamente approvato.

Sulle opposizioni provvede il Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 42.

Salvo il caso di cui all'art. 34, lett. *d*), l'obbligo degli altri interessati di corrispondere al concessionario i contributi nelle spese decorre dal 1° luglio successivo al giorno in cui il contratto d'appalto è divenuto esecutivo.

Art. 43.

Per la gestione dei lavori il concessionario deve osservare le norme e forme prescritte pei lavori di conto dello Stato, le condizioni dell'atto di concessione, il progetto approvato ed il relativo capitolato.

Per il controllo e la vigilanza tecnica ed amministrativa si applicano gli articoli 56, 57 e 58.

Ultimati i lavori, il collaudo è eseguito da uno o più funzionari del Genio civile nominati dal Ministero.

Possono nello stesso modo essere eseguiti collaudi parziali, quando sia compiuta la bonifica di uno dei bacini, in cui fu divisa, o quando, a giudizio dei funzionari incaricati del collaudo, un'opera di costo non inferiore al quarto della spesa prevista per la concessione possa funzionare regolarmente da sola per lo scopo pel quale fu eseguita, assicurando in parte i vantaggi della bonifica.

CAPO IV.

Consorzi di manutenzione.

Art. 44.

Quando una bonifica è presso ad essere ultimata, il Ministero provvede a far pubblicare un progetto economico per la manutenzione delle opere, da cui risultino:

a) l'indicazione del consorzio speciale istituito a' termini degli articoli 19 e 28, od in mancanza l'elenco dei consorzi compresi per intero nel perimetro della bonifica e delle proprietà direttamente interessate, compilato in conformità dell'art. 13, numeri 1 e 2;

b) l'elenco delle proprietà indirettamente interessate, con le indicazioni prescritte dall'art. 13, n. 2, per quelle direttamente interessate; col loro riparto in zone o classi in ragione di beneficio, ai termini dell'art. 53 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195; e con la determinazione della quota percentuale nelle spese di manutenzione per ciascuna classe e per ogni ettaro in essa compreso;

c) l'elenco delle rendite specificate nell'art. 14 della citata legge col loro ammontare.

Con il manifesto di pubblicazione il prefetto, quando non esiste il consorzio speciale istituito a' termini degli art. 19 e 28:

1° invita i presidenti dei consorzi ed i proprietari interessati a deliberare entro congruo termine sulla costituzione volontaria del consorzio e sulla nomina della deputazione provvisoria, secondo gli art. 21 a 27;

2° designa i presidenti dei consorzi interessati ed i proprietari che in caso di costituzione obbligatoria del consorzio di manutenzione debbono formare la deputazione provvisoria, prescelti in modo che consorzi e proprietari direttamente interessati sieno egualmente rappresentanti in ragione d'estensione e d'imposta erariale dei rispettivi beni compresi nel perimetro della bonifica.

Art. 45.

Scaduto il termine delle pubblicazioni, il Ministero statuisce sui reclami e provvede:

a) all'approvazione dell'elenco delle proprietà indirettamente interessate col riparto in zone o classi, e alla determinazione dell'aliquota di contributo nelle spese di manutenzione per ciascuna zona o classe;

b) alla costituzione, anche coattiva, del consorzio di manutenzione e alla nomina della relativa deputazione provvisoria, se non esiste consorzio speciale.

Nel caso di cui al copoverso *b*) le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano dei componenti della deputazione provvisoria.

Art. 46.

Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di cui al precedente articolo, la rappresentanza del consorzio formula le modificazioni allo statuto esistente o il disegno del nuovo statuto con le norme indicate nell'art. 29, lett. *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *k*) e con l'aggiunta di quelle:

1° per la divisione dei terreni bonificati in classi, secondo l'utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere di bonifica;

2° per la liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta in ragione di beneficio, da ciascun proprietario direttamente interessato:

3° per la rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati nel caso di loro partecipazione al consorzio;

4° pel riparto dei contributi nelle spese di manutenzione;

5° per presentare e risolvere le opposizioni degli interessati contro la classifica, la liquidazione e il riparto;

6° per assicurare stabilmente il servizio tecnico ed amministrativo necessario alla regolare manutenzione ed al funzionamento delle opere di bonifica.

Nel mese successivo il disegno delle modificazioni o quello del

nuovo statuto è sottoposto all'approvazione del consorzio, osservandosi pei consorzi nuovamente istituiti le norme dell'articolo 31.

Art. 47.

Lo statuto, anche se non deliberato o modificato dal consorzio nel termine stabilito, è approvato definitivamente dal Ministero dei Lavori Pubblici nella forma e con le modificazioni ritenute opportune.

Nel caso di nuovo consorzio è applicabile l'art. 33.

Art. 48.

I proprietari indirettamente interessati hanno sempre diritto di essere ammessi a far parte del consorzio di manutenzione, rivolgendone domanda al presidente.

In caso di rifiuto provvede il Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 49.

La Commissione governativa, di cui all'art. 50 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, invita la rappresentanza provvisoria o definitiva del consorzio di manutenzione a voler intervenire, direttamente o per mezzo di delegato, alla visita locale stabilita per accertare se la bonifica sia compiuta agli effetti di legge. Qualora la rappresentanza del consorzio non intervenga, la Commissione può procedere egualmente ai suoi lavori.

Per accertare il compimento della bonifica, la Commissione deve esaminare se con le opere ultimate siasi raggiunto pei terreni quel grado di prosciugamento che era stato previsto nel progetto. La Commissione si astiene da ogni indagine od apprezzamento, di competenza del collaudatore, sul modo con cui le opere sono state eseguite dagli appaltatori in relazione ai rispettivi contratti.

Occorrendo altri lavori, la Commissione ne riferisce al Ministero e procede a nuova visita appena ultimati.

In caso contrario, o completate le opere, la Commissione ne forma lo stato di consistenza ed insieme al processo verbale di visita lo comunica al presidente del consorzio, assegnando un congruo termine per le osservazioni od opposizioni.

Art. 50.

Trascorso il termine di cui nel precedente articolo, il Ministero, sentito sulle opposizioni la Commissione permanente, dichiara con decreto definitivamente compiuta la bonifica ed approva lo stato di consistenza delle opere. Tale decreto è notificato al presidente provvisorio o definitivo del consorzio e inserito nel bollettino degli annunzi legali della provincia.

Decorsi quindici giorni dalla notifica, il consorzio è costituito responsabile della manutenzione e della buona conservazione delle opere descritte nello stato di consistenza, anche se nel frattempo abbia rifiutato o non siasi curato di riceverne la materiale consegna dall'ufficio del Genio civile.

Capo V.

Funzionamento dei consorzi

Art. 51.

I consorzi di bonifica, qualunque sia lo scopo onde furono istituiti, funzionano con le norme dei rispettivi statuti.

Ai consorzi sono applicabili:

a) gli articoli 188 a 193, 195 a 197 e 292 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164;

b) l'articolo 194, nn. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge, salvo che si tratti di operazione o di spesa autorizzata od approvata dal Ministero;

c) le altre prescrizioni di legge relative alle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, in quanto gli statuti non dispongano altrimenti per le deliberazioni dell'assemblea generale e delle rappresentanze consorziali.

Art. 52.

I delegati ed amministratori dei consorzi durano in carica per il tempo stabilito negli statuti consorziali, che regolano altresì i casi di nuove elezioni.

Essi prestano gratuitamente l'opera loro, salvo rimborso delle spese necessarie ed effettivamente sostenute.

Art. 53.

Se un consorzio funziona per scopi diversi, si debbono fare per la gestione della bonifica un bilancio distinto, sia preventivo che consuntivo, ed un distinto ruolo di contribuenza.

In ogni caso i bilanci preventivi e consuntivi ed i ruoli di contribuenza sono sottoposti all'approvazione del Prefetto.

Art. 54.

Nella parte ordinaria dei bilanci preventivi e consuntivi dei consorzi di esecuzione e di manutenzione di opere di bonifica, qualora si voglia provvedere alla riscossione delle rendite specificate nell'articolo 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900 n. 195, è obbligatoria la loro iscrizione in titolo speciale, dando conto degli aumenti e delle diminuzioni che annualmente si verificano.

Art. 55.

I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica sono approvati dall'ingegnere capo del Genio civile sino all'importo di L. 12,000 e dal Ministero dei lavori pubblici, sentito l'ingegnere capo, negli altri casi.

Con le stesse norme sono approvati i collaudi dei lavori eseguiti.

Per motivi di urgenza il consorzio può ordinare, anche in base a progetto sommario non regolarmente approvato, l'esecuzione delle opere strettamente indispensabili, informandone telegraficamente l'ufficio del Genio civile.

Art. 56.

I lavori di bonifica si eseguono dai consorzi sotto la vigilanza tecnica dell'ufficio del Genio civile, che la esercita nei modi e nelle forme determinati dai regolamenti e dal Ministero.

Non osservandosi i progetti approvati e le altre norme stabilite, l'ingegnere capo può, con ordine di servizio, sospendere i lavori, riferendo in ogni caso al Ministero cui spetta provvedere.

Art. 57.

Almeno una volta ogni biennio il Ministero fa esaminare, per mezzo dei propri funzionari, la gestione amministrativa del consorzio, e controllare la regolarità delle spese e delle entrate, in relazione agl'impegni assunti, ai bilanci approvati ed agli interessi degli Enti che contribuiscono nelle spese.

Art. 58.

Le spese per la vigilanza tecnica ed amministrativa, a'termini degli articoli 56 e 57, sono comprese fra quelle dell'andamento ordinario dell'amministrazione consortile e vengono anticipate o rimborsate a richiesta del Ministero dei Lavori Pubblici.

Tali spese sono per una metà a carico dello Stato durante l'esecuzione di opere concesse al consorzio.

Art. 59.

Omettendosi dalla rappresentanza del consorzio l'adempimento di una disposizione del presente regolamento o dello statuto, può il prefetto provvedervi d'ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del consorzio.

Art. 60.

Procedendosi allo scioglimento dell'amministrazione consorziale, il R. commissario esercita i poteri della rappresentanza del consorzio ed in caso di urgenza anche quelli dell'assemblea generale.

Il R. commissario è scelto fra i funzionari dello Stato che per l'esercizio delle loro attribuzioni sieno maggiormente idonei a tale incarico, ed ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità giornaliera. Tale indennità, da fissarsi nel decreto di nomina, non può superare lire dieci o lire quindici al giorno, secondochè il funzionario prescelto appartenga o no ad un ufficio stabilito nel comune ove ha sede il consorzio. Le spese di viaggio

e le diarie sono liquidate dal Ministero dei Lavori Pubblici, che può anche anticiparle, curandone poi il rimborso del consorzio.

TITOLO III.

Bonifica di seconda categoria.

Art. 61.

Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono trasmettere ai prefetti, a'termini e per gli effetti dell'articolo 19 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, debbono comprendere:

a) i documenti comprovanti il consenso di tutti gl'interessati alla costituzione del consorzio: tale consenso deve risultare da deliberazione presa a voti unanimi dagli intervenuti ad una adunanza, convocata e presieduta da qualcuno dei maggiori interessati, e da dichiarazione scritta dei non intervenuti;

b) un elenco dei proprietari o possessori dei beni compresi nel consorzio, con le indicazioni stabilite all'art. 13, n. 2, del presente regolamento;

c) lo statuto consorziale.

Il prefetto, assunte le informazioni che ritiene opportune, provvede alla pubblicazione di tali atti nel Bollettino degli annunzi legali della provincia.

Questa pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e l'indicazione della sede e dello scopo del consorzio, e del modo di costituzione della sua rappresentanza; ed è fatta a spese del consorzio.

Qualsiasi ulteriore modificazione agli atti costitutivi del consorzio è trasmessa al prefetto insieme agli atti e alle deliberazioni con cui è stata approvata, ed è parimente pubblicata nel Bollettino degli annunzi legali della provincia.

A richiesta del consorzio, il prefetto gli rilascia una dichiarazione intesa ad attestare l'adempimento delle prescrizioni sopra indicate, tenendone nota in apposito registro.

I prefetti curano la conservazione degli atti loro trasmessi dai consorzi volontari.

Art. 62.

La domanda che, ai termini dell'articolo 20 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, i consorzi volontari possono presentare al prefetto per essere dichiarati obbligatori, deve avere a corredo:

a) l'atto costitutivo del consorzio;

b) lo statuto compilato secondo gli articoli 29 e 46 ed accettato dall'assemblea;

c) una relazione sommaria sui lavori da eseguire, sulle spese e sui mezzi di farvi fronte.

Fatte le pubblicazioni della domanda, l'obbligatorietà, se ne sia il caso, è dichiarata per decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello di agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Quando il consorzio si propone di eseguire una bonifica a scopo igienico o che può influire su opere di bonifica di 1ª categoria già compiute, in corso di esecuzione o da eseguire, deve prima sentirsi anche la Commissione permanente per le bonificazioni.

Art. 63.

Eccetto il caso di cui all'articolo precedente, i consorzi obbligatori s'istituiscono ad inizitiva:

a) o degl'interessati che rappresentano la maggioranza per estensione di terreno da bonificare;

b) o degli interessati che rappresentano la minoranza per estensione di terreno da bonificare;

c) o di una Giunta municipale o di una Deputazione provinciale interassata;

d) o dello Stato.

In tuttu i casi la proposta deve essere corredata:

1° dei documenti prescritti dall'articolo 19, lett. *a*), *b*);

2° dell'elenco dei proprietari direttamente o indirettamente interessati;

3° della designazione di cinque proprietari, tre dei quali scelti fra i direttamente interessati e due fra gl'indirettamente interessati, per costituire la deputazione provvisoria del consorzio.

Art. 64.

Il prefetto, pubblicata la proposta coi relativi documenti, promuove su di essi e sulle opposizioni i voti:

1° del Consiglio della provincia unicamente o maggiormente interessata alla bonifica, nel caso in cui alla lettera *a*) del precedente articolo;

2° di tutti i Consigli comunali o provinciali interessati, negli altri casi, osservando i termini stabiliti nell'articolo 22 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.

Art. 65.

Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato articolo 22 della legge, gli atti sono dal Prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici insieme al parere dell'ufficio del genio civile.

Il Ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello d'agricoltura, industria e commercio promuove, a' termini dell'articolo 62, ultimo capoverso, il decreto Reale col quale, statuendo definitivamente sui reclami, si provvede:

a) alla costituzione del consorzione e alla nomina della deputazione provvisoria;

b) alla determinazione dell'aliquota di contributo a carico di provincie e comuni, a norma e nei casi dell'articolo 25 della legge.

Ai consorzi così istituiti si applicano le disposizioni degli articoli 29, 33, 46 e 47.

Art. 66.

I consorzi obbligatori, comunque istituiti, sono soggetti alle prescrizioni degli articoli 56, 58, 59, 60, e, quando lo Stato concorre nelle spese, anche a quella dell'articolo 57.

TITOLO IV.

Commissione di vigilanza.

Art. 67.

La Commissione di vigilanza, di cui all'art. 13 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, è presieduta dal prefetto e non può farne parte chiunque abbia relazioni di parentela, di dipendenza o d'interesse con l'appaltatore dei lavori.

Il rappresentante della provincia, ed i delegati dei comuni e dei proprietari interessati, da nominarsi nel termine stabilito dal prefetto, durano in carica sino alla fine dei lavori, ed in caso di morte, di rinuncia od incompatibilità, sono sostituiti con le stesse formalità prescritte per la prima nomina.

Con la nomina di tre dei membri elettivi la Commissione è legalmente costituita.

Art. 68.

Il rappresentante provinciale è nominato dalla Deputazione della provincia nella quale è posta la maggiore estensione del terreno da bonificare.

Art. 69.

Per la nomina dei due delegati dei comuni si osservano le norme seguenti:

se il perimetro della bonifica comprende un solo Comune, la nomina dei due delegati è fatta dalla Giunta comunale;

se i comuni compresi nel perimetro di bonifica sono due, le rispettive Giunte nominano ciascuna un delegato;

se i comuni sono più di due, ogni Giunta nomina un proprio rappresentante: i rappresentanti convocati in adunanza dal prefetto eleggono fra loro, a scrutinio segreto, i due delegati.

Art. 70.

Quando la bonifica è eseguita dallo Stato, o per concessione dalle provincie e dai comuni, i due delegati dei proprietari interessati sono nominati fra i proprietari stessi nel modo seguente:

a) se i proprietari non sono riuniti in consorzio, i due dele-

gati sono nominati dall'assemblea generale dei proprietari, a norma degli art. 21, lett. *d*), 22, 23, 24 e 25;

b) se i proprietari costituiscono uno o più consorzi, i due delegati sono eletti dalle rappresentanze consorziali con le norme di cui all'art. 69;

c) se non tutti i proprietari appartengono a consorzi, ogni deputazione consorziale nomina un rappresentante ed i proprietari non consorziati ne nominano tanti quanti ne sono indicati nel manifesto prefettizio. I rappresentanti così prescelti eleggono i due delegati secondo le prescrizioni dell'art. 69, ultimo capoverso.

Nei casi di cui alle lettere *a*), *c*), se per il grande numero dei proprietari o per deficiente viabilità riesce difficile riunire l'assemblea generale, il prefetto, con manifesto, invita i proprietari a presentare all'ufficio comunale, entro un congruo termine, personalmente o per mezzo di persona di loro fiducia, una scheda in busta chiusa coi nomi dei due delegati. All'atto della presentazione si debbono apporre sulla busta la data e le firme dell'esibitore e dell'impiegato incaricato. Trascorso il termine fissato, i sindaci inviano gli atti al prefetto, che, con l'assistenza di due consiglieri provinciali, provvede, in seduta pubblica, all'apertura ed allo spoglio delle schede in giorno e luogo da designarsi preventivamente nel manifesto.

In tutti i casi sono proclamati eletti i due fra i proprietari interessati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 71.

Quando la bonifica è eseguita per concessione dai proprietari interessati, i due delegati sono nominati:

a) dall'assemblea generale nel caso di cui all'art. 34, lettera *c*);

b) a norma dell'art. 70, lettera *c*), nel caso di cui all'articolo 34, lettera *d*).

In entrambi i casi è in facoltà dello Stato di aggregare alla Commissione il funzionario del genio civile incaricato della vigilanza sui lavori.

Art. 72.

Le funzioni dei componenti la Commissione di vigilanza sono gratuite, ma è ammesso il rimborso delle spese effettivamente occorse per il loro esercizio.

Il rimborso ha luogo a carico del fondo per le opere.

Art. 73.

La Commissione visita collegialmente, almeno una volta l'anno, i lavori per verificarne l'avanzamento in relazione ai progetti approvati.

Può fare eseguire visite straordinarie da alcuni dei suoi componenti all'uopo delegati.

I nomi dei delegati sono comunicati agli appaltatori, i quali sono obbligati a lasciarli liberamente accedere sui lavori, ed a fornire loro le indicazioni e gli schiarimenti richiesti.

Le osservazioni dei delegati sullo svolgimento dei lavori sono comunicate alla Commissione, la quale, nella relazione annuale o in una relazione straordinaria, le comunica al Ministero dei Lavori Pubblici, aggiungendo quelle altre che ritenesse opportune.

Art. 74.

La Commissione elegge un relatore per la compilazione della relazione sullo svolgimento dei lavori dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo.

La relazione, approvata dalla Commissione e firmata dal presidente e dal relatore, è trasmessa al Ministero entro un trimestre dalla scadenza dell'esercizio al quale si riferisce.

Art. 75.

Con la consegna delle opere di bonifica al consorzio di manutenzione cessa l'ufficio della Commissione di vigilanza, la quale passa i suoi atti all'amministrazione del consorzio, che deve conservarli.

TITOLO V.

Disposizioni finanziarie.

CAPO I.

Contributi degli enti e proprietari interessati.

Art. 76.

Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato, approvati i progetti esecutivo ed economico, e disposto l'appalto dei lavori, il Ministero dei Lavori Pubblici provvede, con le norme di legge, anche d'ufficio, se ne è il caso, perchè entro breve termine sieno rilasciate dalle provincie e dai comuni tante delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti, quante occorrano per il pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico, e sieno allo stesso fine resi esecutivi i ruoli delle maggiore rata di imposta da mettersi a carico dei proprietari per la quota rispettiva di contributo, da valere per il periodo necessario fino al saldo.

Art. 77.

Le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte fondiarie, non possono essere accettate, se essi non sieno riscossi per mezzo di un appaltatore che abbia prestato cauzione e sia tenuto al vincolo del non scosso per riscosso, e se non sia prodotta una deliberazione dell'ente debitore, regolarmente approvata e divenuta definitiva, per la quale esso siasi irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite, sul quale debbano rilasciarsi le delegazioni, per tutto il periodo in cui queste siano distribuite, e inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione.

In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte fondiarie, possono essere surrogate da altre rilasciate su queste ultime.

Art. 78.

La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovrimposta fondiaria sui terreni avvantaggiati dalla bonifica, o degli altri cespiti delegati, sempre quando la bonifica si esegua direttamente dallo Stato, è fissata dal 1° luglio successivo alla data dell'appalto dei lavori.

Art. 79.

Per la determinazione del numero delle annualità, nelle quali deve essere distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato dalle provincie e dai Comuni in caso di bonifica da esso direttamente eseguita, si tiene conto della quantità del contributo, delle condizioni finanziarie degli enti debitori, della capacità economica della regione in cui la bonifica deve eseguirsi, della importanza dei vantaggi presunti, ed anche degli oneri ai quali, per altri scopi, gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo stabilito per il pagamento delle annualità.

Non può tenersi in alcuna considerazione il fatto dei disavanzi di bilancio risultanti dalle loro gestioni, se sono eguagliati o superati dalla somma delle spese facoltative o riducibili.

Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti interessi, qualunque sia il numero delle delegazioni concordate.

Art. 80.

Il numero degli anni, nei quali la provincia, i comuni e i proprietari interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi, rispettivamente dovuti allo Stato, mediante delegazioni o mediante la tassa speciale sui terreni bonificandi, deve essere eguale, in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi sia versato, sino al saldo, con un numero di rate annuali eguali e di pari importo totale.

Tuttavia in circostanze speciali, riconosciute dall'amministrazione, possono le annualità, sia degli enti locali che dei proprietari, ovvero degli uni e degli altri, essere ripartite in un periodo di tempo diverso.

Art. 81.

Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati, l'importo delle delegazioni e della tassa annua speciale, dovuto dagli enti debitori e dai proprietari a cominciare dal 1° luglio successivo, è accresciuto o diminuito in proporzione, secondo il caso, senza che il periodo dei pagamenti annuali, stabilito rispettivamente, possa essere variato.

Art. 82.

Il decimo di contributo dello Stato per le opere di bonifica di seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzione dei lavori, sia in acconto, sia a saldo.

Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale che servirono di base ai pagamenti, e con la produzione di un certificato dell'ufficio del Genio civile nella provincia, attestante i pagamenti fatti all'appaltatore.

Art. 83.

Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall'articolo 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, per il rimborso della sua quota di contributo nelle opere di bonifica di seconda categoria, tale rimborso è imposto ai proprietari avvantaggiati, in ragione dei benefici che questi possono ricavarne.

Il riparto della somma dovuta è stabilito di concerto fra il Ministero dei Lavori Pubblici e quello del Tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 nè superiore a 20, tenuto conto della importanza e del graduale svolgimento presumibile dei detti benefici.

Art. 84.

Il debito dei proprietari, dipendente dalla restituzione del decimo di contributo anticipato dallo Stato per le opere di bonifica di seconda categoria, fra essi ripartito come nell'articolo precedente, è riscuotibile sui terreni nelle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Capo II.

Conti correnti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 85.

La Cassa dei depositi e prestiti riceve in un conto corrente fruttifero principale le somme concernenti le opere straordinarie di bonifica, che dal Ministero dei Lavori Pubblici le sono versate, tanto per i residui risultanti al 30 giugno 1900, quanto per gli stanziamenti annuali che sono stabiliti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1900-1901 nelle tabelle I, II, III e IV annesse al testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e a decorrere dall'esercizio 1903-904 nella tabella annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 333.

Art. 86.

Per le opere di bonifica di prima categoria, date in concessione a provincie, comuni o consorzi legalmente costituiti, il Ministero pei Lavori Pubblici versa alla Cassa dei depositi e prestiti le somme annuali stabilite dalle tabelle annesse al testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, ed alla legge 7 luglio 1902, n. 333.

Il pagamento della quota invariabile, dovuta dallo Stato agli Enti concessionari, viene effettuato dal Ministero predetto; ed il relativo rimborso al Tesoro è eseguito in base alle prescrizioni del presente regolamento.

A richiesta del Ministero dei Lavori Pubblici la Cassa dei depositi e prestiti versa in tesoreria, in conto « Entrate effettive », la somma corrispondente alle quote di contributo che avrebbero dovuto versare gli Enti ed i proprietari interessati ove l'opera di bonificazione fosse eseguita a cura diretta dello Stato.

Art. 87.

I versamenti delle somme, di cui nel precedente articolo sono fatti mediante l'emissione di mandati a favore della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti a carico del capitolo appositamente inscritto nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici alla categoria IV *Partite di giro* con la seguente intitolazione: « Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento, da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti ».

Art. 88.

Nell'effettuare i versamenti sopra indicati, il Ministero dei Lavori pubblici denunzia a quali opere le somme corrispondenti sieno da applicarsi e la causale del versamento, tenendo anche distinti i fondi versati in conto di stanziamenti principali, da quelli versati in conto delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

La Cassa dei depositi e prestiti deve tenerne nota, a discriminazione delle somme inscritte al conto.

Art. 89.

Il versamento dei residui risultanti al 30 giugno 1900 viene eseguito in sei rate eguali annuali, entro il mese di luglio di ciascun esercizio a decorrere dal 1900-1901.

Il versamento delle assegnazioni di competenza è fatto in tre rate eguali, entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio.

Art. 90.

Se nel corso di un esercizio finanziario occorrano pagamenti sul fondo dei residui in misura superiore all'ammontare della rata annua di cui al precedente articolo, il Ministero dei Lavori Pubblici promuove da quello del Tesoro i provvedimenti relativi pel corrispondente maggior versamento alla Cassa dei depositi e prestiti, onde assicurare il rimborso delle maggiori somme da erogarsi.

Art. 91.

Sulle somme versate nel conto corrente principale la Cassa dei depositi e prestiti liquida, alla fine di ogni anno solare, gl'interessi dovuti sulle medesime al saggio d'interesse dei depositi volontari, computato a norma dell'art. 44 del regolamento approvato con il R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, come praticasi per gli altri conti correnti autorizzati dall'art. 11 del regolamodto approvato con il R. decreto 31 dicembre 1899, n. 595.

Art. 92.

La Cassa dei depositi e prestiti, contemporaneamente al conto corrente principale, istituisce un conto corrente speciale col titolo: « Fondo di riserva per le opere di bonifica ».

A questo conto speciale affluiscono tutte le somme che il Ministero dei lavori pubblici abbia denunciato come somme a disposizione, l'importo degli interessi annuali liquidati sulle disponibilità del conto corrente principale, nonchè gli eventuali sopravanzi delle disponibilità stesse, accertati dopo il compimento di ciascuna opera di bonifica e denunciati dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 93.

I pagamenti, che occorre di fare prima della scadenza dei termini entro i quali debbono essere eseguiti alla Cassa dei depositi e prestiti i versamenti dei fondi di competenza, di cui all'articolo 125, sono rimborsati al Tesoro, appena i versamenti stessi abbiano avuto luogo.

Art. 94.

Sulle somme disponibili sul conto corrente speciale viene liquidato, alla fine di ogni anno solare, l'interesse in una misura uguale a quella tenuta a base della liquidazione degli interessi sul conto corrente principale.

Gl'interessi liquidati annualmente sul conto speciale sono portati in aumento del fondo di riserva, seguendo il procedimento indicato nel successivo art. 95.

Art. 95.

In esecuzione del disposto dell'articolo 68, ultimo capoverso, del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 95, l'ammontare degli interessi liquidati, tanto sul conto corrente principale quanto su quello speciale, è dalla Direzione generale della

Cassa depositi e prestiti versato in Tesoreria in conto di « Entrate effettive », con imputazione al corrispondente capitolo inscritto nello stato di previsione dell'entrata con la seguente denominazione: « Interessi liquidati dalla Cassa depositi e prestiti sul conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 della legge medesima ».

L'importo degli interessi come sopra versati in Tesoreria è, con decreto del Ministero del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, portato in aumento alla dotazione del capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici tra le spese straordinarie di bonifica con la denominazione seguente: « Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 66 della legge stessa, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della stessa legge ».

Col predetto decreto del Ministero del tesoro è inoltre provveduto alle conseguenti variazioni in aumento nelle *Partite di giro*, tanto dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, quanto di quello dell'entrata, per modo che l'importare degli interessi liquidati possa affluire senza indugio al conto corrente speciale istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 96.

Nessun prelevamento può farsi, sia dal conto corrente principale, sia da quello speciale, se non allo scopo di rimborsare il Tesoro dell'importo di mandati effettivamente pagati per spese dipendenti dalle opere di bonifica, sia di prima che di seconda categoria.

CAPO III.

Rimborsi al Tesoro delle somme anticipate.

Art. 97.

Ai singoli mandati emessi dal Ministero dei lavori pubblici sui capitoli di spese effettive per le opere di bonifica va unito un prospetto indicante il numero del capitolo di bilancio, quello del mandato, la data di ammissione a pagamento della Direzione generale del tesoro, il cognome e nome del creditore, l'oggetto della spesa e il relativo ammontare.

Nell'elenco è pure indicato se le somme da rimborsarsi al Tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti debbano essere prelevate dal conto corrente principale o da quello speciale.

Art. 98.

La Tesoreria centrale e le sezioni di Tesoreria provinciale, appena effettuato il pagamento dei predetti mandati, debbono trasmettere alla Cassa dei depositi e prestiti, il prospetto di cui è cenno nell'articolo precedente con la dichiarazione della data in cui il mandato ivi descritto sia stato regolarmente estinto. Tale dichiarazione deve portare il visto della Direzione generale del tesoro per i mandati pagati dalla Tesoreria centrale, ed il visto delle rispettive Delegazioni del tesoro per quelli pagati dalle sezioni di Tesoreria provinciale.

Art. 99.

Per il pagamento di spese dipendenti da opere di bonifica non possono essere emessi dal Ministero dei Lavori Pubblici mandati collettivi.

Art. 100.

Appena ricevuto il prospetto con la dichiarazione di cui nel precedente art. 98, la Cassa dei depositi e prestiti rimborsa al Tesoro sul conto competente l'importo del mandato estinto, e ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 101.

Il rimborso al Tesoro viene eseguito mediante la emissione, da parte della Cassa predetta, di apposito mandato commutabile in quietanza di tesoreria, con imputazione al capitolo appositamente inscritto nel bilancio dell'entrata alla categoria IV *Partite di giro* con la seguente intitolazione: « Somme da prelevarsi sul conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento — articolo 67 e 68 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 ».

Art. 102.

La Cassa dei depositi e prestiti tiene nota, oltre che dell'entità, anche delle causali dei rimborsi fatti al Tesoro, e ciò a discriminazione degli esiti cui debbono far fronte il conto corrente principale e quello speciale, e al fine di poter rendere ragione delle vicende dei medesimi in relazione alla loro gestione.

CAPO IV.

Contribuzioni e riscossioni.

Art. 103.

Nel caso di un'opera di bonifica da eseguire per concessione, il piano finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare anche i modi ed i termini, nei quali debbono essere corrisposti i decimi rispettivamente dovuti dalle Amministrazioni provinciali, da quelle comunali e dai proprietari interessati.

Art. 104.

L'interesse del quattro per cento da corrispondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, si intende al netto, e viene corrisposto sulla somma di sei decimi dell'importo dei lavori, posti a suo carico, a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti.

La somma erogata dev'essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale, in base ai quali sono stati fatti i pagamenti, e con la produzione di una dichiarazione dell'appaltatore circa le somme effettivamente ricevute.

Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al Tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale, e con le modalità di cui negli articoli precedenti.

Art. 105.

Il Ministero dei Lavori Pubblici raccoglie gli elementi necessari per determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base all'art. 39 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ne stabilisce il riparto di concerto col Ministero del Tesoro, al quale spetta di provvedere alla riscossione delle quote medesime.

Art. 106.

Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all'articolo precedente, andasse in vigore nelle singole provincie interessate il nuovo catasto stabilito dalle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, sarà rinnovata, con effetto dalla decorrenza del nuovo catasto, la ripartizione provvisoria, con le stesse norme della prima ripartizione.

Art. 107.

Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali, a senso degli articoli 8 e 50 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, sia stato diviso l'intero perimetro di essa, il Ministero dei Lavori Pubblici notifica, per mezzo dei prefetti, alle provincie ed ai comuni interessati nella bonificazione, nonchè al consorzio costituito per la manutenzione della medesima, le variazioni in aumento o in diminuzione, che, in seguito alla finale liquidazione della spesa effettivamente occorsa, siano venute a verificarsi nell'ammontare del contributo che, a' termini del primo comma dell'art. 6 della legge surriferita, le provincie, i comuni e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della bonificazione, sono tenuti a versare allo Stato, o, in sua vece, al concessionario che l'abbia eseguita.

Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del Tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni, fermo il periodo prestabilito per il saldo.

Art. 108.

Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le bonificazioni di prima categoria, quelli obbligatori per le bonificazioni di seconda categoria, e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al disposto dell'articolo 19 del testo unico

della legge 22 marzo 1900, n. 195, e presentino al Ministero delle Finanze, per mezzo del prefetto, la dichiarazione di voler riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria, a' termini dell'articolo 55 della legge medesima.

In seguito a questa dichiarazione, e previo accertamento della regolare loro costituzione, viene riconosciuta, sopra proposta del Ministro delle Finanze e mediante R. decreto, ai consorzi volontari anzidetti, la facoltà di riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Le disposizioni del presente Titolo, concernenti la Deputazione amministrativa, s'intendono applicabili a quegli organi dei consorzi volontari che, sotto qualunque denominazione, abbiano l'incarico dell'ordinaria amministrazione.

Art. 109.

La Deputazione amministrativa ha l'obbligo di tenere un registro delle proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i comuni in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due parti, l'una riguardante i terreni, l'altra i fabbricati.

Ciascuna proprietà dev'esservi registrata col nome, cognome e paternità del rispettivo possessore, con l'indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione.

Devono pure essere registrati, per ciascun numero censuario dei terreni, e così pure per ciascun fabbricato, l'estimo o rendita imponibile, giusta i catasti governativi.

La Deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate.

Essa deve inoltre, prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo, ed annotare nel registro anzidetto tutte le mutazioni di proprietà che da essi risultino.

Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria, la Deputazione amministrativa deve introdurre le mutazioni sopraindicate nell'elenco delle proprietà interessate, che fa parte del progetto di massima, se trattasi di consorzi obbligatori, od in quello indicato nell'articolo 61 del presente regolamento, se si tratta di consorzi volontari.

Art. 110.

Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

Art. 111.

I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati distintamente per ogni comune e, con la firma della Deputazione amministrativa o del suo presidente, vengono trasmessi al prefetto, che li rende esecutivi, dopo averne riconosciuto la regolarità e la corrispondenza col bilancio preventivo consorziale, regolarmente approvato.

Essi sono quindi pubblicati in tutti i comuni, per la parte che a ciascun comune si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e sono consegnati all'esattore del consorzio entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 112.

Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere alla deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 113.

La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte, dirette, secondo che sia determinato dalla deputazione amministrativa.

Art. 114.

Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, la deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai prefetti delle provincie in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione, fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui deve essere tenuto conto nel procedimento relativo all'appalto delle esattorie.

Tale partecipazione dev'essere data in tempo utile, perchè nella nomina degli esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali.

L'incarico di questa riscossione dura per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori, e l'aggio è nella misura stessa stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 115.

L'esattore speciale è retribuito ad aggio, e risponde a suo rischio e pericolo del non scosso per riscosso.

Art. 116.

Il modo di nomina dell'esattore speciale, quando non sia già stabilito dallo statuto, è determinato dalla deputazione amministrativa, la quale fissa pure la misura dell'aggio, la durata e le altre condizioni del contratto.

Art. 117.

La nomina dell'esattore speciale ed il relativo contratto sotto sottoposti all'approvazione del prefetto.

Art. 118.

L'esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette, ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, può pure essere incaricaricato dell'ufficio di cassiere del consorzio.

Art. 119.

La nomina dell'esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui deve incominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno con cui scadono dall'ufficio l'esattore o gli esattori in funzione.

Art. 120.

Se la deputazione amministrativa non provvede per la riscossione delle contribuzioni consorziali ai sensi dei precedenti articoli 113 e 114, il prefetto nomina d'ufficio l'esattore speciale, ovvero affida, quando sia possibile, la riscossione delle contribuzioni consorziali all'esattore od agli esattori delle imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia il caso, al regolare andamento del servizio di cassa.

Art. 121.

L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta alla approvazione del prefetto, deve dichiarare se l'accetta, e garantire la sua accettazione con un deposito di danaro o di rendita consolidata per la somma stabilita nel capitolato.

Il consorzio non è obbligato verso l'esattore, se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del prefetto.

Art. 122.

L'esattore speciale, prima di assumere l'ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomima, presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolidato dello Stato, ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti, per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.

Quando l'esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa, deve prestare un'altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio.

La rendita pubblica è valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata, ed è computata solamente per nove decimi del detto valore.

Art. 123.

Se l'esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito, esso decade di pieno diritto dalla nomina, perde il deposito effettuato ai termini dell'articolo 121 del presente regolamento, e risponde di ogni danno e spesa.

Art. 124.

Nel caso che, durante il contratto per l'esattoria, la rendita data in cauzione diminuisca di valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse, l'esattore deve reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell' invito che gli viene all'uopo indirizzato.

Questo termine non può essere maggiore di un mese, e decorre dal giorno in cui l'invito è stato notificato.

Se l'esattore lascia trascorrere il termine senza reintegrare o completare la sua cauzione, la deputazione amministrativa promuove dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell'esattore e la nomina in via provvisoria, di un sorvegliante da retribuirsi a carico dell'esattore medesimo.

Se la deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti, il prefetto può prenderli d'ufficio.

Art. 125.

Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente, in una o più rate, secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio, nel quale deve pure essere determinata la scadenza di ciascuna rata.

Può però lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall'assemblea generale o dal Consiglio dei delegati.

Art. 126.

L'esattore del consorzio deve, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio medesimo, o versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l'intero ammontare della rata consorziale scaduta.

In caso di ritardo del versamento anzidetto, ovvero nel pagamento dei mandati spediti dall'amministrazione consorziale, l'esattore incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata.

Art. 127.

Nel caso di esecuzione a carico dell'esattore, se la cauzione è costituita da deposito in numerario, il prefetto autorizza la Cassa depositaria a pagare al consorzio, o a chi per esso, la somma di cui sia creditore.

Art. 128.

Nel caso che si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al prefetto per i provvedimenti di sua competenza, a' termini dell'articolo 96 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Art. 129.

In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, la formazione e la conservazione del registro catastale dell'imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prendono norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull'imposta fondiaria.

Art. 130.

Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la Cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati, e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, è obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico. Nel caso che la deputazione amministrativa ritardi a nominarlo, si provvede ai termini dell'art. 120 del presente regolamento.

Art. 131.

Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione, la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per l'esecuzione della bonifica viene fatta, ove non sia altrimenti disposto, dall'esattore del consorzio stesso, con i modi, tempi e con l'aggio stabiliti per la riscossione della tassa di manutenzione.

Salvo pattuizioni speciali, l'esattore versa, entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di tesoreria provinciale, se creditore del contributo sia lo Stato per aver esso eseguito direttamente la bonifica, o altrimenti al concessionario.

I prefetti non approvano i provvedimenti ed i contratti relativi alla nomina dell'esattore speciale, se non contengono l'obbligo per l'esattore di riscuotere, insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni, le somme relative al detto contributo, e di eseguire il versamento alle epoche sovra stabilite.

TITOLO VI.

Disposizioni di polizia.

Capo I.

Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze.

Art. 132.

Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente articolo 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonchè negli argini, strade e dipendenze della bonificazione medesima.

In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

Art. 133.

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione :

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini o loro accessorî o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessorî o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere *a*) e) *b* sono tollerate, qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorchè alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa:

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessorî e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi di acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza d'una bonificazione ;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;

k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

Art. 134.

Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti articoli 136 e 137:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c) lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.

È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannucce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonchè sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessorî e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro' dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133 lett. *f*);

h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratoi, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

k) l'apertura di nuove gare per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

l) lo stabilimento di nuove risaie;

m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;

n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

Art. 135.

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere *a*), *b*), *d*), *g*), *h*) e *k*) del precedente articolo 134.

Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere *c*), *e*), *f*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) dello stesso articolo 134.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'articolo 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

Art. 136.

Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'articolo 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:

a) dal prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;

b) dal prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;

c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.

In caso di disaccordo tra prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.

Art. 137.

Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.

Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;

c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonchè quelle del presente regolamento:

e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la natura della concessione, copie di atti, ecc.;

f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

Il prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.

Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente articolo 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta dagli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.

Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario

deve farne domanda al prefetto della provincia od al consorzio secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

Art. 138.

Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

Art. 139.

Nei limiti consentiti dal Codice civile è pienamente libero ai privati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra quelli della bonificazione, purchè osservino l'obbligo così di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere mediante fossi di scarico al più celere scolo possibile delle acque superanti al bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.

Art. 140.

I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:

a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

b) aprire tutti quei nuovi fossi che sieno necessari pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi.

c) estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;

d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;

e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;

f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;

i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.

CAPO II.

Delle contravvenzioni.

Art. 141.

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 142.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 133 del presente regolamento sono punite con la pena dell'arresto fino a giorni cinque e dell'ammenda non superiore a L. 500, a termini dell'articolo 374 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.

Art. 143.

Le pene pecuniarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti:

1° l'ammenda da L. 20 a L. 150 per avere eseguito lavori, atti o fatti pei quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 135, e per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, o al divieto imposto dall'autorità o dall'ente cui compete la facoltà di dare la concessione;

2° l'ammenda da L. 10 a L. 100 per avere eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la preventiva licenza a sensi del sopracitato articolo, e per non avere ottemperato alle condizioni impostevi od al divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui competa la facoltà di rilasciare la licenza;

3° l'ammenda da lire 0,50 a lire 5, secondo che trattisi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata e lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione. Nel caso però di una sola pecora l'ammenda non può essere minore di una lira, e, qualunque sia il numero delle bestie, l'ammontare totale dell'ammenda non può eccedere L. 300.

Nel caso di recidiva per ognuna delle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, s'incorre in una pena non minore del doppio di quella precedentemente inflitta.

Art. 144.

Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente titolo di regolamento, agli ordini o diffide dell'autorità od ente competente, di che all'art. 136, e non comprese nel precedente art. 143, si applicano le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni a termini dell'art. 375 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, sui lavori pubblici.

Art. 145.

La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena nella quale sarebbe incorso se non avesse ottenuta la concessione o licenza, che possono essere revocate, salvo sempre le maggiori pene che fossero contenute nell'atto di concessione o licenza.

Art. 146.

È a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli precedenti, e delle oblazioni di cui all'art. 158.

All'uopo il prefetto dà notizia della sentenza contravvenzionale e dell'accettazione delle oblazioni al Genio civile, ed anche al concessionario se la bonifica si esegue per concessione.

Art. 147.

Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

Art. 148.

Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133, dell'art. 134, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*) e *k*), e dell'art. 141 s'intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad elevare la contravvenzione.

Art. 149.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dell'amministrazione dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei consorzi, nonchè dai carabinieri reali.

A tale uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia, adibito dalle provincie, dai comuni e dai consorzi di concessione e

di manutenzione, deve prestare il giuramento innanzi all'ingegnere capo del Genio civile nella provincia nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, od innanzi al sindaco del comune ov'essi agenti risiedono.

Art. 150.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

1° l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;

2° il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;

3° l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonchè le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;

4° il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che il contravventore o i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;

5° le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 1153 e 1154 del codice civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;

6° la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;

7° le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente articolo 148.

Il verbale è firmato da chi ha accertata la contravvenzione; e, se questi non sa scrivere, è sopra sua relazione steso e firmato dal suo immediato superiore gerarchico o dal segretario del comune nel cui territorio fu commessa la contravvenzione.

Art. 151.

Se nel procedere allo accertamento della contravvenzione si è operato il sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono rimessi entro ventiquattro ore, con le cose sequestrate, al sindaco del comune in cui fu accertata la contravvenzione.

Se non vi sono cose sequestrate, i verbali sono rimessi direttamente all'ufficio del Genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; all'ente concessionario, se trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed al consorzio, se trattasi di bonifica in manutenzione.

Il Genio civile, l'ente concessionario od il consorzio, rispettivamente, trasmettono i verbali suddetti con le loro proposte al prefetto della provincia, nel cui territorio è accaduta la contravvenzione, con il calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.

Art. 152.

Il sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garanzia delle pene, indennità o spese a termini del codice di procedura penale.

Il sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al prefetto.

Art. 153.

Il prefetto, sentito il Genio civile, e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nello stesso decreto è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a di lui spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi d'urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della pubblica forza.

Il prefetto promuove, inoltre, l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario od opportuno.

Art. 154.

Il prefetto, sentito il trasgressore, per mezzo del sindaco del luogo di domicilio o residenza abituale del trasgressore medesimo provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte.

Art. 155.

L'intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal prefetto è fatta dagli agenti del Comune o della pubblica amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.

Art. 156.

Contro i decreti del prefetto è ammesso il ricorso in via gerarchica, in conformità alle leggi amministrative, entro trenta giorni dalla loro intimazione.

Art. 157.

La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati, ancorchè si facciano dal contravventore, è esercitata dal Genio civile per le bonifiche eseguite dallo Stato; dal personale tecnico dell'ente concessionario per quelle in concessione; e dal consorzio per quelle in manutenzione. Egualmente si provvede per l'esecuzione d'ufficio in base al decreto del prefetto che la ordina.

Art. 158.

Per le contravvenzioni, finchè non è pronunziata la sentenza definitiva in ultima istanza, può essere ammessa l'oblazione, da parte del contravventore, di una somma la quale deve avere la stessa destinazione della pena pecuniaria.

Non s'intendono mai comprese nell'oblazione le spese degli atti del procedimento, e quelle in corso od occorenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'autorità.

Spetta al prefetto, sentito l'Ente dal quale la bonificazione dipende, accettare o rifiutare l'oblazione col mezzo di apposito decreto.

Nel caso di accettazione, il contravventore è obbligato a pagare immediatamente le spese liquide, ed a rilasciare dichiarazione con la quale si obblighi al pagamento delle spese da liquidarsi mediante nota resa esecutoria dal prefetto.

L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore.

Capo III.

Disposizioni speciali.

Art. 159.

Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in materia di polizia, emanate dai cessati Governi, in tutto ciò che è previsto nel presente titolo, salve le disposizioni di carattere puramente legale:

a) del regolamento 19 novembre 1817 per la polizia della bonificazione delle paludi di Napoli, Volla e contorni;

b) del regolamento 22 giugno 1833 per la polizia della bonificazione dei RR. Lagni, nella sola parte riguardante l'esercizio e la polizia della macerazione nelle gore (fusari) laterali ai canali dei RR. Lagni. Per tale esercizio restano altresì in vigore tutte le norme in uso per la misura e pei modi di riscossione delle prestazioni che si corrispondono dai possessori ed affittuari delle gore (fusari) di macerazione.

Restano infine in vigore gli attuali regolamenti speciali di polizia dei consorzi esistenti, debitamente approvati, in quanto non siano contrari alle disposizioni del presente titolo.

Art. 160.

Le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le opere di bonifica di prima e di seconda categoria già eseguite, in corso di esecuzione e da eseguirsi.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 161.

Quando si provvede all'esecuzione delle opere di bonifica mediante licitazione privata, giusta l'articolo 62 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, l'amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale, che l'aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta, nella quale, oltre al minimo, deve essere indicato anche il massimo del ribasso che i concorrenti possono offrire.

Art. 162.

I contratti attualmente in corso per fitto d'erbe, di pesca o di altro nei comprensorî delle bonificazioni da eseguire a norma del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, da chiunque stipulati, cessano, di diritto, alle loro scadenze naturali od alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui è entrato in vigore il presente regolamento.

Nei nuovi contratti si deve sempre apporre, e s'intende in ogni caso apposta, la condizione che il contratto cessa di pieno diritto:

a) nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori all'appaltatore a cui sia stata affidata la riscossione delle rendite, a norma dell'art. 12, lett. b), quando all'esecuzione della bonifica provvede lo Stato direttamente;

b) nel giorno in cui venga emanato il decreto di concessione, quando all'esecuzione della bonifica si provvede per concessione: da tale giorno le rendite spettano al concessionario agli effetti dell'art. 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.

Art. 163.

Gli assistenti assunti in servizio dal Ministero dei Lavori Pubblici per la durata dei singoli lavori di bonifica, a' termini dell'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 333, sono retribuiti con l'assegno di L. 150 mensili.

Ricevono pure una indennità mensile, variabile da lire 30 a lire 60, quando risiedono in località isolate o malariche, o debbono percorrere giornalmente non meno di dieci chilometri per andare sui lavori e tornare alla residenza nel luogo fissato dall'ufficio del Genio civile.

Art. 164.

Le disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione del perimetro, al progetto economico di esecuzione ed alla riscossione dei contributi valgono per il riparto [illegible] quelle spese che, ai termini del testo unico della legge 22 ma[illegible] 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, debbono esse[illegible] a carico complessivo dello Stato, della Provincia e del Comun[illegible] Roma e dei proprietari interessati per le bonifiche dell'agro [illegible]ano.

Art. 165.

Per la manutenzione delle opere tutte di bonific[illegible] seguite dallo Stato nell'agro romano si applicano le norme del ti[illegible] II, capo IV, del presente regolamento.

Art. 166.

Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le [illegible]de ordinarie nell'agro romano, il Ministero fa compilare gli ele[illegible] dall'ufficio del genio civile.

In base agli elenchi il prefetto emette le ordinan[illegible] le notifica ai proprietari dei fondi, nei quali sono poste le ca[illegible] prefiggendo il termine necessario per l'esecuzione dei lavori [illegible] prosciugamento.

Quando è stata presentata domanda di sussidio g[illegible]ta l'art. 3, capoverso ultimo, della legge 7 luglio 1902, il ter[illegible]e decorre dalla relativa decisione del Ministero, e il sussidio a[illegible]dato viene corrisposto in base a certificato del Genio civile [illegible] attesta il completo prosciugamento della cava mediante colma[illegible]o canalizzazione.

Decorso infruttuosamente il termine stabilito per [illegible] esecuzione dei lavori, il prefetto può provvedere d'ufficio.

Art. 167.

Per la ripartizione delle spese di bonifica del territorio non demaniale delle Maremme toscane e di quello adiacente al lago Salpi a norma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1902, n. 333, valgono le disposizioni del presente regolamento.

Art. 168.

I perimetri di bonifica determinati anteriormente al testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, ed al presente regolamento sono mantenuti.

Art. 169.

I consorzi di bonifica esistenti sono conservati; ma nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento debbono uniformare il loro statuto alle disposizioni del regolamento stesso. Trascorso il termine, provvede il Ministero. In ogni caso, le modificazioni debbono essere approvate a' termini dell'art. 28 e seguenti.

Art. 170.

Nei casi di cui all'art. 93 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, i consorzi di esecuzione debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento, a norma dell'articolo precedente, solo in quanto sieno compatibili con quelle delle leggi 25 giugno 1882, n. 869, 6 agosto 1893, n. 463, e dei rispettivi atti di concessione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO.

Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza dell'11 aprile 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Catanzaro.*

SIRE!

Il R. decreto 28 maggio 1903, col quale fu sciolto il Consiglio provinciale di Catanzaro, fu provocato dall'irregolare andamento di quell'amministrazione, dal dissesto finanziario gravissimo, dalla niuna sincerità e serietà del bilancio. Vi era motivo a sperare che la Commissione Reale, cui fu affidata la straordinaria amministrazione della provincia, avrebbe potuto provvedere alla rimozione delle irregolarità rilevate, alla sistemazione dell'azienda ed alla compilazione di un bilancio sincero e reale. Se non che, essendole stata negata la proroga dei poteri, venne a mancarle, col tempo, la possibilità di menare a compimento gli studi ed i lavori iniziati, sicchè dovette limitarsi a compilare un bilancio di competenza pel 1903, senza poter poi formare quello del 1904, nel quale avrebbero dovuto apparire i risultati dell'opera di sistemazione intrapresa.

Frattanto, la relazione dell'inchiesta su quell'amministrazione, disposta fin dal marzo dello scorso anno, la quale chiarì le numerose e gravi ragioni del disordine amministrativo, finanziario e morale dell'azienda, non potè essere pubblicata se non alcuni mesi dopo le elezioni generali, avvenute nell'agosto, e ciò ha autorizzato l'opposizione, che pure da esse uscì rafforzata, ad affermare che il voto popolare non era stato illuminato nè cosciente.

Ad ogni modo sarebbe stato lecito sperare che una conciliazione dei partiti avvenisse sulle basi di un programma di restaurazione morale e finanziaria dell'azienda provinciale, o che, almeno, il nuovo Consiglio avesse posto ogni suo impegno nel continuare obbiettivamente l'opera della Commissione Reale e nell'adottare i provvedimenti suggeriti dalla relazione d'inchiesta, con l'unico intento di conseguire la sistemazione completa dell'amministrazione sotto ogni rapporto.

Se non che, fin dal principio apparve chiaro che l'una e l'altra

speranza dovevano andar frustrate, giacchè le trattative per una pacificazione fallirono e i provvedimenti escogitati dalla maggioranza in ordine alla relazione d'inchiesta furono ispirati, più che al criterio di uniformarsi alle conclusioni di essa e dichiarar quindi tutte le responsabilità contabili, amministrative e civili a carico di amministratori e d'impiegati, al proposito di sottoporla ad una revisione o, come si è pubblicamente detto, di fare l'inchiesta sull'inchiesta. Donde le dimissioni di 18 membri dell'opposizione consiliare; donde pure la necessità, per il prefetto, di annullare deliberazioni viziate dalla evidente usurpazione d'una facoltà di sindacato sopra un atto governativo, da parte d'un consesso che alla vigilanza del Governo è sottoposto per legge, e d'invitare formalmente l'amministrazione provinciale ad eliminare, nel perentorio di tre mesi, tutte le irregolarità chiarite dall'inchiesta e di accertare tutte le conseguenti responsabilità.

Ma la Deputazione, che già aveva impiegato poco meno di due mesi per completare, a richiesta della Prefettura, la documentazione del bilancio, fece decorrere quasi la metà del termine assegnatole prima di comunicare al Consiglio la lettera del Prefetto, nè curò nel frattempo di dare a questa esecuzione nelle parti, per le quali essa avrebbe potuto provvedere secondo la propria competenza (salvo l'incarico che aveva già affidato ad un settuagenario ex-impiegato governativo per la regolarizzazione dei consorzi stradali, incarico che non ha ancora sortito alcun apprezzabile effetto pratico), nè infine presentò al Consiglio stesso alcuna concreta proposta che valesse a dimostrare lo studio fatto della questione e il fermo proposito di risolverla.

Il Consiglio, nella seduta dell' 8 aprile, invece di uniformarsi ai particolareggiati e savî suggerimenti del prefetto, affidò alla Deputazione l'incarico: di esaminare i conti non ancora approvati dalla Corte dei conti; di rivedere il regolamento e la contabilità del manicomio; di regolarizzare i consorzi stradali; d'indagare sulla gestione dei lavori stradali, rilevando, ove ne sia il caso, le possibili eventuali responsabilità, e di compiere tutte le pratiche e adottare tutti i provvedimenti di sua competenza e riferire al Consiglio con le convenienti proposte, entro 50 giorni dalla data in cui la deliberazione avrebbe riportato l'approvazione prefettizia, assumendo tutto il personale tecnico e contabile che occorresse.

La Deputazione, in esecuzione dell'atto consiliare succitato, ha assunto in servizio straordinario, nell'ultima decade di maggio, un ragioniere e due ingegneri, del cui lavoro non si hanno notizie particolareggiate.

Ora la forma in cui è concepito il mandato affidato dal Consiglio alla Deputazione rivela chiaramente che non è mutato il concetto, cui s'ispiravano le deliberazioni annullate, e cioè, non di attuare, ma di rivedere l'inchiesta.

Inoltre il non aver revocato, come il Prefetto aveva suggerito, le deliberazioni di approvazione dei consuntivi e l'avere affidato la revisione di questi, anzichè ad un apposita Commissione di revisori, da nominarsi con le garenzie di legge, alla Deputazione, della quale fa parte un membro delle Deputazioni precedenti (benchè questi, poi, siasi, per delicatezza personale, astenuto), dimostra che non si vuole secondare gli sforzi del Governo per la regolarizzazione dell'azienda provinciale e che la preoccupazione delle persone e del partito prevale su tutto.

Il che, del resto, è ben naturale, poichè quello che ora amministra è lo stesso partito che ha tenuto il potere durante l'intero decennio, cui si riferisce l'inchiesta, e che da questo è stato colpito con aspra, per quanto giusta, censura.

Ad esso appartengono ben otto componenti delle precedenti amministrazioni, che formano così il quarto della maggioranza, ed è naturale che questa voglia evitare qualsivoglia misura che riconosca fondate le accuse dell'inchiesta e ridondi a danno dei passati amministratori.

Si aggiunga che nulla si è fatto circa la revisione dei conti 1894-1903, di cui i più antichi furono da tempo respinti con osservazioni dalla Corte dei conti; nulla per l'accertamento, l'epurazione e la riscossione dei residui; nulla, o quasi, per la gestione stradale, che è stato finora il baratro, in cui è precipitata la finanza provinciale; nulla per il riordinamento degli uffici, salvo l'approvazione d'un nuovo regolamento organico preparato dalla Commissione Reale, al quale si sono portate poche e non sempre plausibili modificazioni, mantenendo in vigore un sistema di pensioni, assolutamente rovinoso.

E nel bilancio di quest'anno, si rinvengono presso a poco gli stessi difetti deplorati nei precedenti, e cioè il difetto di serietà negli stanziamenti e la mancanza di sincerità. Di che la prova si ha anzitutto nel fatto che il pareggio si ottiene con lo stanziamento d'un avanzo di amministrazione di L. 550 mila, delle quali, quasi a metà dell'esercizio, non si sono riscosse se non L. 45 mila, e che certamente non è tutto realizzabile, essendosi già assodato che sui residui attivi si avrà una minore entrata di L. 42 mila, a causa dell'errato stanziamento d'un credito che era già stato riscosso.

In secondo luogo, a non parlare di altre irregolarità minori, si sono stanziati in uscita due fondi, per complessive L. 413,825.81, per pagamento di lavori stradali, fondi che, sia nell'intestazione artifiziosa e sia nell'evidente finalità loro, non possono essere qualificati se non come un tentativo di salvataggio a favore di coloro che si sono in passato resi responsabili di lavori non approvati e non autorizzati, ai quali ora, con lo stanziamento dei cennati fondi si vorrebbe dare, in via di sanatoria, l'autorizzazione la cui mancanza fa verificare a loro danno l'ipotesi prevista dall'articolo 280 della legge comunale.

A parte poi l'arbitrario prolungamento del termine assegnato dal prefetto, non si è fatto, nè ragionevolmente può sperarsi che, in meno di un altro mese, si faccia tutto ciò che converrebbe per la sistemazione, anche sommaria, dell'azienda.

D'altra parte, come si è accennato più sopra, per le dimissioni di 18 consiglieri, la rappresentanza provinciale funziona ora con 32 soli membri, non tutti molto assidui; e ciò mette il Governo della Maestà Vostra nella necessità di esaminare se sia il caso di promuoverne lo scioglimento o se invece non convenga provvedere all'integrazione di essa, a norma dell' articolo 253 della citata legge.

A favore di quest'ultimo partito, vivamente caldeggiato dalla maggioranza, non si potrebbe addurre se non un argomento solo: la maggiore semplicità, almeno apparente, e la minor gravità della misura, pel suo carattere ordinario e normale. Se non che, in contrario, conviene riflettere che le elezioni suppletive, nel caso presente, porterebbero all'eliminazione della minoranza del Consiglio, essendo assolutamente certo che l'opposizione non si ripresenterebbe a sollecitare i suffragi degli elettori. Esse, quindi, produrrebbero una situazione che non sarebbe conforme ai principî di retto funzionamento delle amministrazioni in un paese governato a libertà, e dalla quale la maggioranza, com'è nell'indole dei partiti, cui manca il freno e lo sprone, insieme, d'una opposizione bene organizzata, trarrebbe argomento per prepotere e per adagiarsi sempre più nel sistema d'amministrazione già deplorato. Inoltre, l'opposizione, anche fuori dell'assemblea consiliare, continuerebbe ad agitarsi e ad agitare il paese; per lo che s'allontanerebbe sempre più la realizzazione di quella pacificazione degli animi che dovrebb'essere nei voti di tutti.

Nello scorso anno lo scioglimento del Consiglio, come ho detto, fu decretato a causa della niuna sincerità e solidità del bilancio, indice d'un dissesto finanziario ben grave.

Adesso, a siffatto motivo, che perdura quasi senza variazione, altro se n'è aggiunto non meno rilevante: l'esistenza di gravi disordini, denunciati dall'inchiesta, la nessuna volontà, anzi l'organica impotenza della maggioranza attuale a portarvi riparo, lo atteggiamento da essa assunto contro l'autorità del Governo, che dispose e fece propria la relazione d'inchiesta. Nuova e più manifesta prova di ciò è la deliberazione 4 corrente mese con la quale il Consiglio provinciale, in seduta di seconda convocazione

ha ancora una volta rinviato ad altra adunanza ogni provvedimento in ordine ai risultati della ripetuta inchiesta governativa.

Non può quindi sembrar dubbio il partito che conviene adottare, ed è perciò che io compio il dovere di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto, col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale di Catanzaro.

La Commissione Reale avrà il dovere di compiere ciò che l'attuale amministrazione ordinaria ha a mala pena incominciato. E così, riveduti i conti, epurati i residui, attivate le riscossioni, chiarita la situazione finanziaria, dichiarate le responsabilità, ristabilita la sincerità e la regolarità in tutte le branche e in tutti gli atti dell'amministrazione, il nuovo Consiglio e la nuova Deputazione troveranno aperta innanzi a sè una strada facile e piana, che potranno agevolmente percorrere, con la guida sicura della legge, per il bene della loro nobile regione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Catanzaro è sciolto.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della Commissione straordinaria per l'amministrazione provvisoria della detta provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, a' termini di legge, oltre al consigliere delegato della Prefettura di Catanzaro, in qualità di presidente, i signori:

Cav. avv. Vincenzo Bilotta, Ernesto Galluccio, cav. avv. Felice Antonio David e cav. avv. Giovanni Jannoni.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Trapani, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Poggioreale, per gravi disordini;

Veduti gli atti ed il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il regolamento amministrativo per la sua esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità suaccennata è disciolta e la temporanea gestione è affidata ad un Commissario da nominarsi dal Prefetto della Provincia.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO dei candidati che furono dichiarati idonei al concorso per le carriere diplomatica e consolare:

CARRIERA DIPLOMATICA.

1. Vannutelli Luigi con punti 9694 su 10120
2. De Riseis Mario » 7740 »
3. Cerruti Vittorio » 7684 »
4. Varè Daniele » 7114 »
5. Macario Nicola » 7080 »

CARRIERA CONSOLARE.

1. Galli Carlo con punti 8872 su 10040
2. Galanti Vincenzo » 8174 »
3. Pascale Giovanni » 7592 »
4. Coppa Zuccari Luigi » 7206 »

Roma, li 25 luglio 1904.

Il Presidente
P. BOSELLI.

Il Segretario
RANDACCIO.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 21 corrente in Livorno, Acque della Salute, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 27 luglio 1904.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 28 luglio in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno, essendo di L. 99.97, e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 28, occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

27 luglio 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	102,91 02	100,91 02	102,64 67
4 % *netto*	102,70 42	100,70 42	102,41 07
3 ½ % *netto*	100,40 21	98,65 21	100,14 53
3 % *lordo*	72,50	71,30	71,72 29

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Costantinopoli, 25 luglio:

« Per suggerimento di Naciovich, un alto personaggio presentò al Sultano una diffusa relazione sulla situazione in Macedonia, rilevando il grave errore commesso dalla Porta di non avere applicato integralmente la convenzione turco-bulgara.

« Dopo l'insuccesso delle riforme progettate dall'Austria e dalla Russia, non resterebbe che un solo mezzo per migliorare la situazione; e consisterebbe, secondo Naciovich, nell'introdurre, con la cooperazione della Bulgaria, in Macedonia un'amministrazione simile a quella della Rumelia orientale.

« La Bulgaria si porrebbe a disposizione della Turchia e riorganizzerebbe completamente l'amministrazione in Macedonia, favorita dalla circostanza che colà vi sono in prevalenza abitanti bulgari.

« La relazione chiude però con una minaccia. Naciovich lascia capire che se il Sultano non approfitterà della buona disposizione della Bulgaria, questa non lascierà nulla d'intentato per influire mediante la stampa e mediante i suoi emissari, sull'Europa, affinchè alla Bulgaria venga affidato il mandato di riformare l'amministrazione della Macedonia. In questo caso però l'amministrazione sarebbe autonoma. L'Inghilterra favorirebbe questo piano ».

* * *

Si scrive da Atene al *Temps*:

« A Cipro, l'atteggiamento anti-ellenico del Governo inglese provoca, in questo momento, una viva agitazione. A Cipro, come a Malta, gli inglesi fanno dei tentativi di *snazionalizzazione*, che irritano grandemente le popolazioni elleniche dell'isola. Essi non osano decretare l'insegnamento obbligatorio della lingua inglese, ma propongono di creare degl'ispettori inglesi dell'insegnamento. La faccenda fu portata innanzi al Consiglio legislativo dell'isola, il quale respinse la proposta inglese. Il Governatore generale ha rinnovato, in questi giorni, la proposta, minacciando di sciogliere il Consiglio se la respingerà nuovamente. La proposta fu respinta e da tutte le parti dell'isola i deputati hanno ricevuto dei caldi indirizzi di felicitazione.

« Alla minaccia di revisione degli statuti i deputati ellenici di Cipro hanno risposto votando una mozione in favore dell'unione dell'isola alla Grecia. E, uno dopo l'altro, tutti i deputati hanno dichiarato che l'unione alla Grecia è l'ideale politico dei cipriotti e che preferiscono la miseria coi loro fratelli ellenici all'opulenza con lo straniero ».

* * *

Si legge nel *Mémorial diplomatique*:

« Al castello del principe A. Windischgrätz, a Stekna, in Boemia, si fanno dei grandi preparativi per ricevere degnamente gli Imperatori Francesco Giuseppe e Guglielmo II che devono incontrarsi in occasione delle prossime grandi manovre dell'esercito austro-ungarico.

« Gli appartamenti dei due Sovrani sono in comunicazione per mezzo di un filo telefonico colle rispettive loro capitali.

« L'Imperatore d'Austria è atteso per il 1° settembre prossimo. Esso passerà per Marienbad ove restituirà la visita al Re Edoardo. L'Imperatore Guglielmo arriverà il 3 settembre a Stekna ».

* * *

Un dispaccio dal Tibet, ai giornali di Londra, dice che le truppe inglesi, arrivate il 14 luglio a Nagar-tse, furono ricevute dai negoziatori tibetani. Le truppe si fermarono, ma bentosto s'avvidero che un convoglio importante, scortato da uomini a cavallo, abbandonava il forte.

La fanteria montata si mosse allora verso il convoglio con l'intenzione di sbarrargli il passo, ma fu ricevuta a colpi di fucile. Ne nacque una zuffa, nella quale gli inglesi fecero 10 prigionieri.

Questi prigionieri erano gli uomini meglio armati che la missione inglese abbia incontrato finora. Essi erano muniti di fucili a retrocarica ed alcuni avevano anche fucili a ripetizione.

I delegati di Lhassa ebbero quindi delle conferenze col colonnello Younghusband che però non ottennero alcun risultato.

I delegati dissero di desiderare la pace ed hanno pregato gli inglesi di ritornare a Gyang-tsé per trattare. Il colonnello rispose che gli inglesi tratterebbero a Lhassa.

Il ministro delle Indie, rispondendo ieri ad una interrogazione alla Camera dei comuni, disse che la spedizione inglese era, il 21 corrente, a 66 miglia da Lhassa.

I tibetani furono informati a Gyang-tsé che la spedizione non andrebbe a Lhassa per condurre i negoziati nel caso che il Tibet non inviasse negoziatori competenti a Gyang-tsé entro il termine fissato; nulla si oppone oggi a che i negoziati siano intrapresi durante la marcia, se il Tibet invia negoziatori competenti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. il Re, accompagnato dalle sue Case civile e militare, è giunto stamane, alle 7,45, a Roma, da Racconigi, in forma privatissima.

Trovavansi ad ossequiare il Sovrano alla stazione il marchese Corsini di Lajatico e il comm. Lambarini.

S. M. si è subito recato al Quirinale.

S. M. la Regina Margherita, accompagnata da S. E. la marchesa di Villamarina e dal marchese Guiccioli, è giunta stamane, alle 9,30, da Torino.

Ossequiarono l'Augusta Sovrana alla stazione S. E. il generale Brusati, primo aiutante di campo di S. M. il Re, il senatore Bonasi, il marchese Corsini di Lajatico e il marchese Capranica del Grillo.

Per la commemorazione di Re Umberto I. — Il Comitato cittadino delle Associazioni, per le onoranze popolari in omaggio alla venerata memoria di Re Umberto I, ha pubblicato il seguente manifesto:

Cittadini!

Compiono quattro anni dal giorno che un sicario di setta esecranda colpiva di piombo omicida il Re buono e leale, mentre paternamente premiava la valentìa di giovani temprati alle dure discipline, che formano il carattere e sono impulso a magnanimi propositi.

Oggi, come allora, la triste eco della ferale notizia si ripercuote sinistramente in tutta Italia e il dolore e il rimpianto traboccano sempre dall'anima del popolo, espressione sincera dell'affetto, che Egli seppe ispirare.

Le pagine della storia, anche se grondanti lagrime e sangue, sono monito ed ammaestramento e la morte immatura e violenta di Umberto I insegna a perseguire con fervore e costanza l'alto ideale che fece una la patria e che deve farla nei secoli grande e rispettata.

Cittadini!

Commemoriamo con animo reverente la data funesta. Rechiamo corone alla tomba lagrimata dell'amato Sovrano. Sotto l'austera vôlta del Pantheon, da quell'ara, sacra al culto degli italiani, si eleva solenne la gran voce del dovere.

Ascoltiamola!

*** Il corteo delle Associazioni, previ accordi presi colle autorità, si formerà domani, alle ore 17,30, a villa Umberto I, nel grande viale, che dall'ingresso di porta Pinciana conduce a quello di porta del Popolo. Appositi cartelli indicheranno il posto di ognuno.

Il corteo percorrerà piazza del Popolo e Corso Umberto.

La salute del presidio di Roma. — A rettifica di alcune notizie che da varî giorni corrono circa la salute delle truppe componenti il nostro presidio, l'*Agenzia Stefani* comunica:

« La leggera epidemia, manifestatasi nelle truppe accasermate a Castel Sant'Angelo ed anche a San Francesco a Ripa, si limita a parecchi casi d'influenza, che in quelle località si ripetono ogni anno in questa stagione, ma senza alcun carattere di gravità. La malattia ora è in notevole diminuzione.

« Il maggior numero di colpiti si ebbe tra il 15 giugno ed il 15 luglio, e tutti furono curati all'infermeria ed il numero dei degenti non superò mai i ventidue. Il 23 luglio era di 12, il 24 e 25 di 14, su una forza totale di 718 uomini.

« La degenza media di ogni infermo oscilla fra i 3 e i 5 giorni ».

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade di luglio corrente reca:

La siccità dominante nell'Italia settentrionale e centrale destò serie preoccupazioni nel Genovesato, nel Piemonte e nel Lazio, e più in quel di Brescia e di Belluno. Anche là dove qualche temporale diede precipitazioni, le pioggie non furono sufficienti. Nel Mezzogiorno invece soffersero di asciutto solo le Puglie ed i versanti meridionali della Calabria e della Sardegna.

Tale siccità non potrebbe perdurare senza gravi danni alle colture in corso, specie al granturco già sofferente in alcune provincie del Veneto, dell'Emilia e della Toscana; ed alla vite nonchè agli orti.

Bella si mostra la vite nell'Alta Italia e nel Mezzogiorno: i danni per le malattie parassitarie non sono finora tanto gravi. Belli in generale i risi. Poco soddisfacenti i prati. Sempre abbondanti le frutta. Un po' deficienti gli olivi.

Marina militare. — Col 15 agosto passerà in armamento ridotto, a Spezia, la R. nave *Lombardia*.

La R. nave *Umbria* è giunta a Santa Catharina.

Marina mercantile. — Da Napoli ha proseguito l'altrieri per Genova il *Città di Napoli*, della Veloce, proveniente da New-York. È giunto a Montevideo da Genova il *Reyna Maria Cristina* della Transatlantica di Barcellona. Da Gibilterra hanno transitato, rispettivamente diretti a New-York e a Genova il *Köni̇gin Louise*, del N. Ll, e il *Prinzessin Irene* della stessa Società. Da Las Palmas, il 25 corr. ha proseguito pel Plata l'*Umbria* e da Penang per Bombay l'*Ischia*, entrambi della N. G. I. Da Napoli ha proseguito oggi per New-York il *Nord America* della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SUEZ, 27. — La nave mercantile inglese *Formosa*, che era stata catturata dai russi, è stata rilasciata.

TOKIO, 27. — L'esercito di Ta-ku-shan e quello del generale Oku hanno attaccato domenica sera Ta-chi-chao e lunedì si sono impadroniti di tutte le chiavi importanti del luogo.

L'effettivo delle forze russe era formato da cinque divisioni. Si ignora il numero delle perdite.

PIETROBURGO, 27. — (*Ufficiale*). — Un telegramma del generale Kuropatkine, in data d'oggi, dice: Non sono giunte nuove informazioni sull'azione del distaccamento sud.

Il 23 corr. erano stati osservati in direzione di Dalin piccoli gruppi di esploratori che operavano movimenti nei dintorni del passo di Pehan-ling ed a sud-est di Simutcheng, nella valle di Chantsaputsi e sulle colline vicine.

Il 24 fu osservato fino dalle 3 del mattino che due battaglioni di fanteria giapponese, sostenuti da quattro cannoni da montagna, marciavano dalla valle di Chantsaputsi su Hery e Tuchifan, a trentacinque *verste* ad est di Am-ping. Questi battaglioni cominciarono a scambiare colpi di fucile coi nostri avamposti e coi cannoni da montagna tirarono energicamente sulle posizioni abbandonate dalle nostre batterie presso Tadoju.

Verso le 10,30 del mattino cominciò dal passo di Peha-ling l'avanzata delle colonne giapponesi, che fu arrestata per qualche tempo dagli esploratori russi.

Questi ebbero in uno scambio di fuoco di fucileria quattordici feriti.

Verso le ore 2 del pomeriggio i giapponesi s'impadronirono di Simutcheng, Hua-ho e Toki-disi e delle alture a sud della strada che conduce al passo di Peha-ling.

Quasi alla stessa ora una colonna nemica, forte di due reggimenti, apparve sulla strada del passo di Pa-ling presso Sianlayou ed un battaglione occupò Pat-si-gou sulla strada di Simutcheng o Tant-chi, a dieci *verst* a sud-est da Simutcheng.

Fu inoltre segnalata una concentrazione di truppe nemiche ab-

bastanza considerevoli nei dintorni di Yao-tung, a dieci *verste* a sud di Simutcheng.

Nello stesso tempo si pronunziò completamente l'avanzata da Gaiitchou su Ta-chi-chao.

Il nemico spiegò in questa giornata in direzione di Hai-ciù un distaccamento composto di due divisioni.

Le sue operazioni non ebbero tuttavia da questa parte alcun carattere deciso e nessun cambiamento avvenne sul front est.

Secondo quanto risulta dalle nostre ricognizioni, il nemico ha trasferito una parte delle sue forze contro Si-ho-yan.

LONDRA, 27 — *Camera dei comuni.* — Il Primo ministro, Balfour, annunzia che spera di poter fare domani una breve dichiarazione circa il vapore *Malacca* e le altre navi catturate dai russi nel Mar Rosso. Egli è dispiacente che le informazioni giunte nella mattinata sembrano confermare il deplorevole fatto della distruzione del vapore *Knight Commander*.

Balfour soggiunge: Non si fa questione della perdita delle vite umane, ma si teme che sorga la questione della violazione del diritto delle genti.

PIETROBURGO, 27. — Un dispaccio del generale Kuropatkine conferma l'occupazione di Ta-chi-chao da parte dei giapponesi, avvenuta il 25 corr.

Una divisione giapponese si è diretta quindi verso Hai-tcheng.

SUEZ, 27. — Il vapore tedesco *Halsatia*, giunto qui con equipaggio russo, è stato immediatamente rilasciato.

ALGERI, 27. — Il console di Russia e quindi il console d'Inghilterra si sono recati stamane a bordo del *Malacca* ed hanno conferito coi capitani inglese e russo.

Si assicura che il *Malacca* isserà stasera la bandiera inglese e l'equipaggio russo sbarcherà.

Il *Malacca* riprenderà la sua rotta per l'Estremo Oriente.

LONDRA, 27. — Prima dell'odierna seduta della Camera dei Comuni, il Comitato della difesa nazionale ha tenuto una lunga riunione, presieduta da Balfour. Si assicura che le questioni discusse si riferiscano alla cattura delle navi da parte dei russi.

L'*Attorney General* sir R. B. Finlay, è stato chiamato a dare il suo parere circa la violazione del diritto delle genti che si ritiene avvenuta colla distruzione del *Knight Commander*.

TOKIO, 27. — Le perdite dei giapponesi nell'occupazione di Ta-chi-chao sono di ottocento uomini.

PIETROBURGO, 27. — (*Ufficiale*). — Il generale Kuropatkine ha diretto il seguente dispaccio allo Czar, in data 26 luglio, ore 2 pom:

Il 25 corr., dopo un cannoneggiamento ed un fuoco di fucileria insignificanti contro i nostri riparti di truppe che si ritiravano, i giapponesi occuparono Ta-chi-chao. Un riparto di truppe giapponesi, formato da circa una divisione di fanteria, si dirigeva un po' più al nord per la grande strada da Ta-chi-chao a Haitcheng.

Non è stato ricevuto finora alcun rapporto dettagliato sui combattimenti del 23 e del 24 corr. e sulle perdite in essi subìte.

Due battaglioni giapponesi, che si avanzavano nella valle di Konago e si dirigevano il 25 corr. a Su-yan per la gola di Da-ling, furono accolti da un fuoco di fucileria dal fronte e dal fianco di un nostro distaccamento da una collina situata in faccia alla nostra posizione presso Man-ho-maline. La testa della compagnia giapponese si disperse in disordine dopo aver perduto una cinquantina di uomini. L'avanzata del nemico non venne ripresa il 25 corr.

Dalle 5 antimeridiane del 26 corr. due batterie giapponesi aprirono il fuoco da Sa-ku-shan e Ten-ku-fan, ma lo cessarono prontamente. Il nemico non intraprese alcuna avanzata fino a mezzodì del 26.

Tutto è calmo nelle direzioni di Liao-yan-Feng-huang-cheng e Liao-yang-Sai-ma-tsa.

FUSHAN, 27. — Tutte le notizie sono concordi nel dichiarare che tra le truppe russe si manifestano numerosi casi di dissenteria, probabilmente perchè i soldati non osservano le precauzioni igieniche, quando occupano le città cinesi.

La prima cura dei giapponesi, quando giungono nelle città abbandonate dai russi, è di nettare diligentemente le strade e le case, le quali sono sempre di un sudiciume ributtante ed invase da insetti e da mosche.

La voce che i giapponesi abbiano preso il 10 corr. alcuni cannoni ai russi è inesatta.

PIETROBURGO, 27. — L'*Agenzia telegrafica russa* ha da Mukden, in data di ieri, che durante i combattimenti del 24 e del 25 corr., il comandante del quarto corpo d'esercito della Siberia, generale Sarubajeo, dirigendo le truppe del nostro fronte sud, constatò che i giapponesi avanzavano dai passi di Daling e di l'chan-ling, in direzione di Si-mu-tcheng e di Hai-tcheng.

Il generale Sarubajeo allora, in seguito alle istruzioni che aveva ricevuto, diede ordine alle nostre truppe di ritirarsi a nord di Ta-chi-chao.

I giapponesi non mostrarono alcuna intenzione di inseguire le nostre truppe, che ripiegarono in ordine perfetto.

LONDRA, 27. — L'equipaggio del vapore *Foxton Hall*, ancorato a Port Arthur durante il primo bombardamento fatto dai giapponesi contro la piazza, si è rivolto al *Foreign Office* reclamando che i russi avevano loro tolto tutti gli effetti di vestiario.

Il *Foreign Office* ordinò ai marinai di redigere un elenco degli oggetti scomparsi, munito della loro firma e previo giuramento.

CE-FU, 27. — Alcuni profughi riferiscono che i giapponesi hanno torpedinato la notte del 25 corr. e distrutto il *Burukoff* e altre due contro-torpediniere.

SUEZ, 27. — Il comandante della nave russa *Smolensk* ha dichiarato che andava alla ricerca del vapore inglese *Idomenens*, il quale aveva lasciato Suez sei ore dopo il vapore *Formosa*. Il comandante ha detto che questa nave nel momento attuale deve essere stata sequestrata dai russi.

TOKIO, 27. — Sembra che nella notte scorsa la squadra di Vladivostok si trovasse al largo di Totomi.

TRIPOLI, 20. — Le autorità di Bengasi arrestarono una barca tunisina e ne imprigionarono il capitano.

Il console di Francia protestò energicamente contro la violazione del trattato secondo il quale era necessario il suo intervento.

TOKIO, 27. — La flotta russa di Vladivostock è stata segnalata all'alba a sessanta miglia al largo della baia di Tokio. La squadra si dirigeva al sud.

PARIGI, 27. — Monsignor Le Nordez ha lasciato la sua diocesi di Digione senza l'autorizzazione del Governo di recarsi a Roma.

Tuttavia si ritiene che nessuna decisione sarà presa a suo riguardo prima della riunione del Consiglio dei Ministri, che avrà luogo martedì venturo.

La risposta della Santa Sede alla Nota del Governo francese sulla questione dei vescovi di Digione e di Laval, si dice che debba giungere a Parigi domani sera col corriere diplomatico.

WASHINGTON, 27. — Il Dipartimento di Stato ha ricevuto formale reclamo del sequestro del carico americano operato dai russi a bordo del vapore *Arabia*.

Il Dipartimento, avendo consultato la legge ed i precedenti, è disposto ad agire prontamente ed energicamente.

OYSTERBAY, 27. — Il presidente della Confederazione, Roosevelt, ha ricevuto la comunicazione ufficiale della sua designazione come candidato repubblicano alla Presidenza.

ALGERI, 28. — Il vice console inglese prese iersera possesso del *Malacca*, sul quale la bandiera inglese è stata sostituita alla bandiera russa.

Il *Malacca* partirà entro otto giorni per Londra.

Le formalità della consegna del *Malacca* alle autorità inglesi sono avvenute senza incidenti.

TOKIO, 28. — Nell'attacco della scorsa notte contro un corpo russo, che si calcola si componesse di cinque divisioni con cento cannoni, il generale Oku sloggiò i russi dalle loro forti linee di

difesa a sud di Ki-ki-kiao. Domenica, mentre avanzava, incontrò forze superiori provviste di numerosa artiglieria il cui fuoco arrestò la marcia del suo esercito ed indusse i giapponesi a conservare la loro posizione ed a tentare una sorpresa notturna. Questa sorpresa riuscì ed i giapponesi costrinsero i russi a ritirarsi da Ta-chi-chao.

I giapponesi persero ottocento uomini; s'ignorano le perdite dei russi.

L'esercito giapponese di Ta-ku-shan, che non cooperò in questo fatto d'arme, è segnalato ad est mentre marcia verso nord-ovest. Venerdì scorso esso diede vittoriosamente una battaglia separata a Pan-hing contro i russi i quali lasciarono sul campo quattordici morti. I giapponesi persero 31 uomini.

I giapponesi cominciarono ad avanzare su Ta-chi-chao sabato scorso.

La loro avanguardia occupava le posizioni nelle vicinanze di Tchu-chia-tun.

I russi occupavano la catena di colline a sud di Ta-chi-chao, che si estende quasi a destra della linea della ferrovia che va da oriente ad occidente.

Il più forte punto della loro posizione fortificata era Tai-ping-hin, ad est di Ta-chi-chao. I russi avevano due batterie presso Tcha-penga-non, a destra ed a sud di Ta-chi-chao dinanzi alla linea principale delle truppe.

Giapponesi provenienti dalle vicinanze di Tchu-chia-tun si spiegarono ad occidente di fronte alle linee russe, ad est della ferrovia e cominciarono l'avanzata domenica all'alba.

Alle nove raggiunsero una posizione a tre chilometri da Tai-pan-ling.

Cinque batterie russe, collocate sulle alture, cannoneggiarono vigorosamente gli assalitori impedendo loro l'avanzata. Il generale Oku decise di attendere l'oscurità per dare l'assalto notturno.

Le divisioni russe erano collocate lungo la strada Sai-tching. Il duello delle artiglierie durò fino alle dieci di notte. Tutta l'ala destra giapponese attaccò una prima posizione, estendentesi da est ad ovest di Tai-ping-lin, che fu finalmente presa.

Il secondo attacco cominciò a mezzanotte. All'alba i giapponesi occuparono una cima ad est di Chan-chi-tum.

I russi si ritirarono verso Ta-chi-chao. Alle sette i giapponesi occupavano senza incontrare resistenza, Tchien-gchi-chang e inseguivano i russi verso Ta-chi-chao.

PIETROBURGO, 28. — *(Ufficiale)*. — Il generale Kuropatkine telegrafa allo Czar, in data 26 corrente:

Oggi, alle 11 di sera, ha ricevuto dal tenente generale Zarubaesk, il seguente dispaccio:

Il 24 corrente, alle cinque del mattino, i giapponesi, dopo aver operato la concentrazione il 23 corrente, presero l'offensiva.

Le mie truppe occuparono la posizione di Nau-da-liug e le colline al sud di Tsian-chiai-tza, e l'ala destra occupò Zin-zia-tum, Gu-na-tun e San-zia-tza.

I giapponesi iniziarono il cannoneggiamento contro le truppe che occupavano la linea di questi tre ultimi punti e non lo interruppero quasi mai per quindici ore.

Verso le sei il nemico aprì il cannonegiamento anche contro le truppe che si trovavano a Tsiam-chiai-tza.

Scoprimmo dalla parte di Da-fan-schen una batteria che tirava dal villaggio stesso.

Secondo quanto ci si riferiva, la cavalleria si trovava a sud di Tsi-lcao-hoon, di fronte alla nostra posizione di Nan-da-ling.

Dalla parte di Tan-tchi non si vide affatto il nemico.

Verso le undici si disegnò chiaramente un gruppo di fanteria giapponese nel viaggio di Men-zia-tun, Can-tza-hoon e Da-sanchen.

Il fuoco cominciò a concentrarsi sulle truppe che occupavano le colline a sud di Tsian-chiai-tza. Intanto la fanteria giapponese cominciò ad occupare con due battaglioni la montagna situata a nord-ovest di Da-fanschen, ma, sloggiata dal tiro della nostra artiglieria, fuggì. I nostri proiettili penetrarono perfino entro la colonna nemica. Verso le undici, tre o quattro batterie almeno tirarono sulle nostre truppe, che occupavano le colline Tsian-chiai-tza.

Una nostra batteria a piedi ed una a cavallo cominciarono allora a tirare da Nau-da-ling, con tiro convergente, in direzione Da-fan-schen, diminuendo così immediatamente la forza del fuoco giapponese.

Dopo le undici le truppe che si trovavano a Tsian-chiai-tza furono rinforzate da una batteria di riserva.

Il nostro fuoco indebolì notevolmente quello delle batterie nemiche. Alle due del pomeriggio tutta la nostra artiglieria da Nan-da-ling, cambiando il fronte, aprì il fuoco in direzione di Da-fan-schen; il fuoco ebbe tale effetto che le nostre truppe di quel raggio tentarono l'offensiva contro il fianco destro giapponese.

Un battaglione, inviato avanti, constatò subito la presenza di forze nemiche sulla linea di Van-tchau-koo e l'arrivo di circa tre batterie.

Alle quattro del pomeriggio la fanteria giapponese sulla linea di combattimento era già composta di almeno sei battaglioni.

Il cannoneggiamento da parte dei giapponesi aumentò la sera: il loro fuoco raggiunse, alle 7,30 di sera, il massimo d'intensità.

Al cadere del sole il nemico si precipitò all'attacco del reggimento Barnaul, che fu rinforzato con tre battaglioni. Il comandante di questo reggimento, colonnello Debroline, spazzò via validamente gli assalitori, lanciando quattro volte le sue truppe alla baionetta; esse presero al nemico una quantità ancora sconosciuta di fucili e di munizioni.

Alle nove di sera il cannoneggiamento cessò, ma il fuoco di fucileria continuò sino a notte inoltrata. Conservammo tutte le nostre posizioni. Dopo il combattimento si constatò che i nostri diciotto battaglioni avevano dovuto combattere almeno due divisioni giapponesi, con una quantità schiacciante di batterie; l'estensione generale delle posizioni misurava sedici chilometri.

In queste condizioni non giudicai opportuno di continuare il combattimento e all'indomani decisi la ritirata verso nord da una parte delle posizioni; la ritirata si effettuò col massimo ordine.

Le nostre perdite non sono ancora stabilite, ma saranno di venti ufficiali e di circa seicento soldati fuori combattimento; fra gli ufficiali gravemente feriti si trova il colonnello Duspensky, comandante del reggimento di Tomsk.

Credo mio dovere attestare la notevole fermezza di tutte le mie truppe in questo penoso combattimento durato quindici ore.

I reggimenti siberiani, che dovettero subire l'urto più forte, si distinsero in modo speciale. Non un pollice di terreno delle nostre posizioni fu ceduto al nemico, malgrado la sua enorme superiorità numerica, e gli attacchi reiterati contro il nostro centro, ove quattro volte i soldati s'impegnarono in una lotta alla baionetta, cui i giapponesi non poterono resistere.

Invierò in seguito la lista degli uomini che meritano ricompense pel glorioso combattimento. Debbo intanto segnalare l'alto valore dei reggimenti di Tobolsk e di Tomsk e dei due battaglioni Semi e Palatinsk e specialmente del reggimento Barnatul, che si coprì di gloria. Tutte le batterie, che sostennero un fuoco ininterrotto per quindici ore e mezzo, sono al di sopra di ogni elogio.

Non saprei determinare le perdite giapponesi, ma oso dichiarare che sono superiori alle nostre.

PARIGI, 28 — È in seguito a una nuova lettera del segretario di Stato pontificio cardinale Mery del Val che il vescovo di Digione monsignor Le Nordez decise di recarsi a Roma. L'invio di tale lettera, nel momento in cui il governo francese reclamava dalla Santa Sede il ritiro delle quattro lettere precedenti dirette ai vescovi di Digione e di Laval, sembra costituire agli occhi del presidente del Consiglio, Combes, una seria aggravante del conflitto.

D'altra parte la risposta della Santa Sede, alle ultime comuni-

cazioni del Governo francese essendo attesa a Parigi, ove giungerà colla valigia diplomatica, il presidente del Consiglio Combes ha deciso di riunire un Consiglio straordinario di Ministri per domani onde deliberare sulla situazione. Il Consiglio sarà tenuto all'Eliseo, sotto la presidenza del presidente della Repubblica Loubet. Questi, che doveva partire stasera per la Drôme, ritarderà perciò la sua partenza di ventiquattro ore.

TIEN-TSIN, 28. — I generali Kuroki e Nodzu tentano di effettuare il congiungimento delle loro truppe e rinchiudere così il generale Kuropatkine fra Liao-yang e Mukden.

PIETROBURGO, 28. — Si smentisce formalmente la notizia di un preteso conflitto che sarebbe scoppiato fra i Ministri degli Affari Esteri e della Marina, conte di Lamsdorff ed ammiraglio Avellane.

PIETROBURGO, 28. — Si assicura da fonte competente che il ministro degli esteri, conte di Lamsdorff, non pubblicherà comunicazioni riguardanti la cattura delle navi commerciali da parte dei russi; ma è possibile che il Ministero della marina ove lo ritenga opportuno, pubblichi spiegazioni relativamente agli ultimi incidenti.

La censura continua a proibire ai giornali di commentare la questione delle navi catturate.

LONDRA, 28. — Il *Daily Express* ha da Ce-fu: Un combattimento fra torpediniere sarebbe avvenuto a Port Arthur il 25 corrente.

Una controtorpediniera russa sarebbe affondata. Le perdite sarebbero rilevanti da ambo le parti.

PIETROBURGO, 28. — Il Ministro Plehwe si recava stamane alle dieci a prendere il treno di Peterhof, per fare il consueto rapporto allo Czar.

Un individuo uscì dal *Restaurant dell'Albergo Varsavia* e lanciò una bomba contro la sua carrozza.

Il Ministro rimase ucciso di colpo. Il braccio sinistro e le gambe furono staccati dal busto.

Il cocchiere rimase ucciso, la carrozza ed i cavalli furono ridotti in pezzi informi.

L'assassino fu arrestato sul luogo stesso del delitto.

PIETROBURGO, 28. — L'attentato contro il Ministro dell'interno, Plehwe, avvenne sulla strada che reca alla stazione del Baltico, donde il Ministro voleva partire per Peterhof.

Non lontano dalla stazione di Varsavia fu lanciata una bomba sotto la carrozza. Questa, le persone che vi si trovavano dentro ed il cocchiere, saltarono in aria.

Alcuni passanti rimasero feriti.

Fu arrestato un individuo sospetto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 27 luglio 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	755.59.
Umidità relativa a mezzodì	34.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 32°,6.
	minimo 22°.8.
Pioggia in 24 ore	—

27 luglio 1904.

In Europa: pressione massima di 764 sulla Spagna settentrionale, minima di 748 sulla Russia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato al S. e Sicilia, salito di 1 a 2 mill. altrove; temperatura diminuita; poche pioggiarelle e venti forti intorno a ponente sull'Italia superiore.

Barometro: massimo a 762 in Sardegna, minimo tra 758 e 759 in Val Padana.

Probabilità: venti deboli o moderati in prevalenza settentrionali; cielo sereno o poco nuvoloso; qualche temporale sul versante Adriatico.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 luglio 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio . .	sereno	mosso	28 5	22 2
Genova	sereno	legg. mosso	29 7	23 4
Massa Carrara . .	sereno	calmo	29 0	21 0
Cuneo	sereno	—	29 4	18 0
Torino	sereno	—	29 8	19 1
Alessandria . . .	1/2 coperto	—	31 5	19 0
Novara	sereno	—	30 6	23 8
Domodossola . . .	sereno	—	27 0	12 0
Pavia	sereno	—	31 8	15 8
Milano	1/2 coperto	—	33 2	20 2
Sondrio	sereno	—	27 9	16 7
Bergamo	3/4 coperto	—	27 0	17 3
Brescia	sereno	—	31 3	19 0
Cremona	sereno	—	31 6	22 2
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	30 7	20 2
Belluno	1/4 coperto	—	28 7	18 0
Udine	1/4 coperto	—	30 3	20 9
Treviso	sereno	—	32 9	20 4
Venezia	nebbioso	calmo	31 2	21 4
Padova	sereno	—	30 5	19 0
Rovigo	sereno	—	35 0	22 6
Piacenza	sereno	—	28 9	19 4
Parma	sereno	—	31 0	22 9
Reggio Emilia . .	sereno	—	30 6	25 0
Modena	sereno	—	32 4	?
Ferrara	sereno	—	32 8	20 8
Bologna	sereno	—	32 3	23 7
Ravenna	sereno	—	31 4	20 5
Forlì	sereno	—	33 2	21 4
Pesaro	sereno	calmo	33 2	16 1
Ancona	sereno	calmo	35 0	24 2
Urbino	sereno	—	31 4	20 4
Macerata	sereno	—	32 8	22 9
Ascoli Piceno . . .	sereno	—	34 0	22 5
Perugia	sereno	—	30 2	19 6
Camerino	sereno	—	29 1	21 2
Lucca	1/2 coperto	—	30 1	20 6
Pisa	1/2 coperto	—	30 2	22 0
Livorno	sereno	agitato	30 8	24 7
Firenze	1/4 coperto		31 6	20 6
Arezzo	sereno	—	32 2	18 8
Siena	sereno	—	30 5	20 1
Grosseto	1/4 coperto	—	33 5	19 5
Roma	sereno	—	32 8	22 8
Teramo	sereno	—	33 4	20 4
Chieti	sereno	—	31 6	18 8
Aquila	sereno	—	28 6	17 8
Agnone	sereno	—	27 8	17 3
Foggia	sereno	—	35 7	21 4
Bari	sereno	mosso	31 2	26 2
Lecce	sereno	—	35 5	22 5
Caserta	sereno	—	34 5	21 0
Napoli	sereno	calmo	30 4	22 7
Benevento	sereno	—	33 1	20 0
Avellino	sereno	—	29 5	13 8
Caggiano	sereno	—	31 2	18 5
Potenza	sereno	—	30 2	18 5
Cosenza	sereno	—	36 0	21 2
Tiriolo	sereno	—	28 0	17 4
Reggio Calabria .	sereno	legg. mosso	37 0	26 0
Trapani	sereno	calmo	33 0	25 0
Palermo	sereno	calmo	37 6	18 5
Porto Empedocle .	sereno	calmo	34 0	24 0
Caltanissetta . . .	sereno	—	32 4	21 6
Messina	1/4 coperto	calmo	37 6	25 4
Catania	sereno	calmo	36 2	25 8
Siracusa	sereno	calmo	33 0	22 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	36 3	17 5
Sassari	sereno	—	31 3	21 4

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*